SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 dicembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 279/L

LEGGE 21 dicembre 2001, n. **443.**

Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.

01G0492

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 280

I.N.A.F. - ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (I.N.A.F.).

01A13843

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 dicembre 2001, n. **444.**

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, recante proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, recante proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 787):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) il 29 ottobre 2001.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 29 ottobre 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 31 ottobre 2001.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 7, 8, 13 novembre 2001.

Esaminato in aula e approvato il 5 dicembre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 2060):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 6 dicembre 2001 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 6 e 11 dicembre 2001.

Esaminato in aula l'11 dicembre 2001 e approvato il 12 dicembre 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 29 ottobre 2001.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 75.

01G0502

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 ottobre 2001, n. **445.**

Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una modifica degli articoli 8 e 24 del suddetto regolamento;

Vista la proposta del Consiglio superiore di sanità pervenuta in data 13 aprile 2001;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 3 maggio 2001;

Udito il parere del Consiglio nazionale studenti universitari espresso nell'adunanza del 18 maggio 2001;

Udito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 24 maggio 2001;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 luglio 2001.

Considerato che non si è ritenuto di attenersi al predetto parere esclusivamente per il punto di cui all'articolo 3, comma 2, posto che la prova selettiva disciplinata dal regolamento in oggetto non è volta al reclutamento di personale amministrativo, ma ha natura di esame abilitante e che in quanto tale non può farsi rientrare nella previsione di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il punto di cui all'articolo 4, comma 6, poiché si è ritenuto che centocinquanta minuti nel sistema dei quiz a risposta multipla siano sufficienti a garantire una risposta adeguatamente ponderata;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1.1.4/31890/4.48.1 dell'8 ottobre 2001.

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Esame di abilitazione

1. Agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo sono ammessi i possessori della laurea in medicina e chirurgia conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e i possessori della laurea specialistica afferente alla classe n. 46/S in medicina e chirurgia.

2. L'esame di Stato consiste in un tirocinio pratico e in una prova scritta.

Art. 2.

Tirocinio

1. Alla prova scritta di cui all'articolo 4 si accede nella prima sessione utile dopo il superamento di una prova pratica a carattere continuativo consistente in un tirocinio clinico della durata di tre mesi realizzati, dopo il conseguimento della laurea, presso policlinici universitari, aziende ospedaliere, presidii ospedalieri di aziende ASL o, ove costituite, aziende di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nonché presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. Il tirocinio pratico viene svolto per un mese presso un reparto di medicina, per un mese presso un reparto di chirurgia e per un mese presso un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001.

3. Il tirocinio di cui al comma 1 è organizzato, ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, attraverso convenzioni con le strutture del Servizio sanitario nazionale, stipulate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché con gli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri provinciali, dalle università che assicurano ai laureati l'accesso allo stesso fornendo a ciascuno un libretto-diario conforme ai criteri indicati dalla commissione nazionale di cui all'articolo 4. Al tirocinio sono ammessi, in aggiunta ai possessori di laurea conseguita presso l'università e compatibilmente con la capienza delle strutture ove si intende svolgere il tirocinio, anche i possessori di laurea conseguita presso altre università.

4. La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario, o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal candidato, e del medico di medicina generale di cui al comma 1, che ne danno formale attestazione sul libretto diario fornendo un motivato giudizio espresso con punteggio numerico sulle capacità e le attitudini del candidato. La valutazione del tirocinio è effettuata sulla base di criteri definiti dalla commissione di cui all'articolo 4 e comporta l'attribuzione di un punteggio massimo di novanta punti, trenta per ogni periodo.

5. Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno sessanta punti con un minimo di 18/30 per ciascun periodo, non è ammesso alla prova scritta, salva la possibilità di ripetere il tirocinio clinico. Ove il candidato stesso non superi la prova scritta, può presentarsi alla successiva sessione conservando il punteggio acquisito nel tirocinio. Qualora non superi la prova scritta nemmeno nella sessione immediatamente successiva, deve ripetere entrambe le prove. Qualora il candidato non possa partecipare alla prima sessione utile dopo il completamento del tirocinio per motivi personali gravi e documentati, conserva il punteggio acquisito nel tirocinio stesso per l'ammissione alla sessione immediatamente successiva.

Art. 3.

Sedi della prova scritta e nomina delle commissioni presso le università

1. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Presso ciascuna sede, con decreto del rettore, è nominata una commissione incaricata di assicurare la regolarità dell'espletamento delle prove d'esame, ivi compresa l'identificazione dei candidati, la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la vigilanza e la verbalizzazione. Tale commissione non ha compiti valutativi, ed espleta altresì le operazioni di cui all'articolo 5; essa è costituita da almeno un componente ogni trenta candidati ed è composta da non meno

di quattro membri di cui almeno due docenti della facoltà di medicina e due medici indicati dall'ordine dei medici chirurghi della provincia ove ha sede l'ateneo. Con lo stesso decreto il rettore nomina il presidente della commissione ed il responsabile del procedimento, e definisce le modalità di funzionamento della commissione.

2. La prova scritta di cui al presente decreto è organizzata dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze dei candidati in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17.

Art. 4.

Prova scritta

1. La commissione nazionale per la prova scritta è nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rimane in carica tre anni ed è composta, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da otto membri iscritti da non meno di dieci anni nell'albo dei medici chirurghi, di cui:

a) due professori ordinari, anche fuori ruolo, di cui uno scelto da una rosa di nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto da una rosa proposta dalla conferenza dei rettori delle università italiane su indicazioni della conferenza dei presidi della facoltà di medicina;

b) due professori associati confermati, anche fuori ruolo, di cui uno scelto da una rosa di nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto da una rosa proposta dalla conferenza dei rettori delle università italiane su indicazione della conferenza dei presidi della facoltà di medicina;

c) quattro medici chirurghi designati dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

2. Il presidente della commissione è nominato con il decreto di cui al comma 1 tra i componenti di cui al comma 1, lettera *a)*. La commissione delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

3. La prova scritta tiene conto degli obiettivi formativi qualificanti previsti dalla classe di laurea 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001 e si svolge due volte l'anno; essa è suddivisa in due parti dirette rispettivamente a valutare:

a) le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, con particolare riguardo ai meccanismi fisiopatologici e alle conoscenze riguardanti la clinica, la prevenzione e la terapia;

b) le capacità del candidato nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica e nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica. La prova include anche una serie di domande riguardanti problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia, e delle relative specialità, della pediatria, dell'ostetricia e ginecologia, della diagnostica di laboratorio e strumentale, e della sanità pubblica.

4. La commissione predispone almeno cinquemila quesiti a risposta multipla, per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui al comma 3, lettera *a)*, e per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui al comma 3, lettera *b)*, prevedendo cinque possibili risposte, di cui una sola esatta, individuata dalla commissione stessa. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicità almeno sessanta giorni prima della data fissata per la prova scritta. Da questo archivio vengono estratti, con procedura automatizzata che garantisca la totale segretezza della prova, novanta quesiti per ciascuna parte della prova stessa, ripartiti tra le materie di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 3. Il Ministero provvede alla riproduzione e alla distribuzione ai singoli atenei, sedi delle prove d'esame, mediante l'utilizzo di mezzi informatizzati che garantiscano la totale segretezza del contenuto delle prove. Con decreto del dirigente responsabile del servizio competente, sentita l'autorità per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche per la trasmissione dei quesiti ai singoli atenei.

5. Le due parti della prova d'esame si svolgono in sequenza in un'unica giornata. Ciascuna delle due parti, consiste nella soluzione dei novanta quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio come previsto al comma 4.

6. Ciascuna prova scritta si svolge contemporaneamente nelle diverse sedi individuate ai sensi dell'articolo 3, con contenuto identico in tutto il territorio nazionale.

7. Dall'inizio di ciascuna parte della prova i candidati hanno a disposizione 150 minuti primi. La correzione avviene in forma anonima mediante lettura elettronica degli elaborati. La valutazione della prova scritta consistente in quesiti a risposta multipla determina l'attribuzione di un punteggio di più 1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e meno 0,25 per ogni risposta errata.

8. Per lo svolgimento delle prove di esame di Stato, nonché per la correzione degli elaborati, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi di consorzi interuniversitari che assicurino strutture tecnico-strumentali atte a garantire la tempestività di consegna dei quesiti agli atenei, la totale segretezza del contenuto delle prove e l'anonimato dei candidati in sede di correzione degli elaborati.

9. La prova si intende superata se il candidato consegue almeno 60 punti in ciascuna delle due parti di essa.

10. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono comunicare tra loro né con estranei, né possono consultare alcun testo, pena l'esclusione

dall'esame. È altresì vietata l'introduzione nell'aula di esame di telefoni portatili e di altri strumenti di comunicazione.

11. L'archivio di cui al comma 4 viene annualmente revisionato ed incrementato con ulteriori 400 quesiti.

Art. 5.

Valutazione delle prove e voto finale

1. La commissione di cui all'articolo 3 attribuisce ad ogni singolo candidato un voto finale che consiste nella somma dei punteggi conseguiti nella prova pratica e nelle due parti della prova scritta, e redige un elenco finale degli idonei da trasmettere al rettore immediatamente, e comunque non oltre un termine di quindici giorni.

2. Il rettore dell'università presso cui si svolgono gli esami cura che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle università che hanno loro rilasciate le lauree.

Art. 6.

Diploma di abilitazione

1. Il rettore dell'università presso cui si svolgono gli esami dispone l'affissione nell'albo dell'università dell'elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato gli esami e, per delega del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, conferisce il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo ai laureati di medicina e chirurgia che abbiano superato il tirocinio di cui all'articolo 2 e la prova scritta di cui all'articolo 4.

Art. 7.

Abrogazioni e disapplicazione

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, comma primo, lettera *c)*, e all'articolo 24 del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche.

2. Non si applicano agli esami di Stato disciplinati dal presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto e quinto comma, all'articolo 7 ad eccezione dell'ottavo comma, all'articolo 8, secondo, terzo, quarto e quinto comma, all'articolo 9, all'articolo 10, all'articolo 11 ad eccezione del quinto, sesto, nono e decimo comma, all'articolo 12, all'articolo 13, all'articolo 14, all'articolo 15, all'articolo 19 del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche.

3. A coloro che sostengono gli esami di Stato disciplinati dal presente decreto, e che siano in possesso della laurea specialistica in medicina e chirurgia afferente alla classe n. 46/S, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, primo comma, lettera *e)* del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore due anni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 ottobre 2001

Il Ministro: MORATTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 prevede «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore».

— La legge 9 maggio 1989, n. 168 concerne «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— La legge 8 dicembre 1956, n. 1378 concerne «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni».

— Il decreto ministeriale 9 settembre 1957 reca: «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— L'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede:

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419):

«Art. 2. — 1. La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università, si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo, e 5, attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalità giuridica, le quali perseguono le finalità di cui al presente articolo.

2. Per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative:

a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;

b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate aziende ospedaliere integrate con l'università.

3. Al termine del quadriennio di sperimentazione, alle aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dal presente decreto, salvo gli adattamenti necessari, in base anche ai risultati della sperimentazione, per pervenire al modello aziendale unico di azienda ospedaliero-universitaria. Gli eventuali adattamenti sono definiti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta dei Ministri della sanità e dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e, ove necessario, con apposito provvedimento legislativo.

4. Per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'università di cui all'art. 1, la regione e l'università individuano, in conformità alle scelte definite dal Piano sanitario regionale, l'azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono caratterizzate da unitarietà strutturale e logistica. Qualora nell'azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture essenziali per l'attività didattica, l'università concorda con la regione, nell'ambito dei protocolli di intesa, l'utilizzazione di altre strutture pubbliche.

5. Le università concordano altresì con la regione, nell'ambito dei protocolli d'intesa, ogni eventuale utilizzazione, tramite l'azienda di riferimento, di specifiche strutture assistenziali private, purché già accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, nelle altre strutture pubbliche di cui al comma 4.

6. Le aziende di cui ai commi 1 e 2 operano nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale e concorrono entrambe sia al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultima, sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'università, in considerazione dell'apporto reciproco tra le funzioni del Servizio sanitario nazionale e quelle svolte dalle facoltà di medicina e chirurgia. Le attività assistenziali svolte perseguono l'efficace e sinergica integrazione con le funzioni istituzionali dell'università, sulla base dei principi e delle modalità proprie dell'attività assistenziale del Servizio sanitario nazionale, secondo le specificazioni definite nel presente decreto.

7. Le aziende ospedaliere integrate con l'università di cui al comma 2, lettera *b)*, sono costituite secondo il procedimento previsto nell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; la proposta regionale è formulata d'intesa con l'università. Le modalità organizzative e gestionali di tali aziende sono disciplinate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salve le specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.

8. Le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera *a)* sono costituite, con autonoma personalità giuridica, dall'università, d'intesa con la regione, ed operano secondo modalità organizzative e gestionali determinate dall'azienda in analogia alle disposizioni degli articoli 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salve le specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.

9. Alle aziende di cui ai commi 1 e 2 si applicano gli articoli 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.

10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.»

— Si trascrive il comma 3 dell'art. 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE):

«3. I tutori di cui all'art. 26 sono medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, nonché possedere la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato ai sensi dell'art. 26, comma 3. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all'uopo istituito».

— Il decreto ministeriale 28 novembre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001 prevede «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche».

— L'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) recita:

«Art. 6 *(Riapertura Servizio sanitario nazionale ed università)*. — 1. *(Comma abrogato dall'art. 1, decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517).*

2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle

predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

3. A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale. sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore d secondo grado.

4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.

Nota all'art. 3:

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, s.o., così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) prevede «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 57, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35, comma 3, lettera *e)*».

— Per il titolo del decreto ministeriale 28 novembre 2001 si veda la nota all'art. 2.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e successive modificazioni prevede «Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 7:

— L'art. 2, quarto e quinto comma, l'art. 7 ad eccezione dell'ottavo comma, l'art. 8, secondo, terzo, quarto e quinto comma, l'art. 9, l'art. 10, l'art. 11 ad eccezione del quinto, sesto, nono e decimo comma, l'art. 12, l'art. 13, l'art. 14, l'art. 15 e l'art. 19 del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche si riferiscono alla ubicazione, costituzione, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici e alle prove degli esami di Stato per la professione di medico chirurgo.

— Si riporta il testo dell'art. 4 e dell'art. 6, primo comma, lettera *e)* del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche:

«Art. 4. — Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di medico-chirurgo possono essere ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano compiuto il tirocinio di pratica ospedaliera per la clinica medica, la clinica chirurgica e la clinica ostetrico-ginecologica prescritto dall'ordinamento didattico di cui alla tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652».

«Art. 6. — Coloro che aspirano ad essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione ad una delle professioni indicate nell'art. 1 del presente regolamento, sono tenuti a presentare domanda in carta legale da lire 100, diretta al presidente della Commissione esaminatrice, indicando la residenza propria e della famiglia e unendo i seguenti documenti:

a) - d) (omissis);

e) quanto trattisi di esami di Stato per le professioni di medico-chirurgo o di veterinario, un certificato dell'università, attestante il compimento del prescritto tirocinio pratico».

01G0504

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Baliban Mira di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Baliban Mira ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1983 presso la scuola statale per infermieri «Branko Semelic» di Pola (Croazia) dalla sig.ra Baliban Mira nata a Kometinci (Croazia) il giorno 19 dicembre 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Baliban Mira è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regalano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso a carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13477

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sobaszek Malgorzata Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sobaszek Malgorzata Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka rilasciato nel 1989 dall'Istituto professionale per infermieri di Bilgoraj (Polonia) dalla sig.ra Sobaszek Malgorzata Maria, nata a Bilgoraj (Polonia) il giorno 10 maggio 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sobaszek Malgorzata Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regalano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13478

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Huk Emilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Huk Emilia ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1977 presso l'Istituto professionale pe infermieri di Tomaszow (Polonia) dalla sig.ra Huk Emilia nata a Zamosc (Polonia) il giorno 14 aprile 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Huk Emilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso a carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13479

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Dervesteanu Agepsina Livia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dervesteanu Agepsina Livia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical specialitatea pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical specialitatea pediatrie conseguito nell'anno 1992 presso la scuola posticeale sanitaria di Craiova (Romania) dalla sig.ra Dervesteanu Agepsina Livia nata a Birca (Romania) il giorno 29 luglio 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Dervesteanu Agepsina Livia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regalano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13480

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Matonog Grazyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Matonog Grazyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1982 presso la scuola media superiore professionale di Cracovia (Polonia) dalla sig.ra Matonog Grazyna nata a Lipnica Mala (Polonia) il giorno 19 settembre 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Matonog Grazyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13481

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento al sig. Barticel Sergiu di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Barticel Sergiu ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso il gruppo scolastico Victor Babes di Bucarest (Romania) dal sig. Barticel Sergiu, nato a Botesti (Romania) il giorno 11 novembre 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Barticel Sergiu è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4, Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13482

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig. ra Nastasia Enache Irina Ioana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nastasia Enache Irina Ioana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 presso il gruppo scolare Mihai Eminescu di Bacau (Romania) dalla sig.ra Nastasia Enache Irina Ioana nata a Dobreni (Romania) il giorno 4 settembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2 La sig.ra Nastasia Enache Irina Ioana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13483

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig. ra Rosu Niculeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rosu Niculeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale sanitaria Carol Davila di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Rosu Niculeta, nata a Damuc (Romania) il giorno 13 maggio 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rosu Niculeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13485

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento al sig. Enache Adrian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig Enache Adrian ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 presso il gruppo scolastico Mihai Eminescu di Bacau (Romania) dal sig. Enache Adrian, nato a Roman (Romania) il giorno 15 dicembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Enache Adrian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13484

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Buhic Azra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Buhic Azra ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Bosnia-Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1971 presso la scuola media superiore di medicina «Vahida Maglajlic» di Banja Luka (Polonia) dalla sig.ra Buhic Azra nata a Mrkonjic Grad (Bosnia-Erzegovina) il giorno 5 agosto 1952 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Buhic Azra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13492

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Rodriguez Delgado Galina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rodriguez Delgado Galina ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnica en enfermeria conseguito in Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di tecnica en enfermeria conseguito nell'anno 1990 presso l'Istituto politecnico della sanità «Ignacio Agramonte» di Camaguey (Cuba) dalla sig.ra Rodriguez Delgado Galina nata a Las Tunas (Cuba) il giorno 8 marzo 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rodriguez Delgado Galina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13491

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bardhi Violeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bardhi Violeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999 presso la facoltà di infermeria dell'Univesità di Tirana (Albania) dalla sig.ra Bardhi Violeta nata a Librazhd (Albania) il giorno 19 giugno 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bardhi Violeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13490

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ungurean Liana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ungurean Liana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1993 presso il gruppo scolastico sanitario di Cluj Napoca (Romania) dalla sig.ra Ungurean Liana, nata a Cluj Napoca (Romania) il giorno 29 maggio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ungurean Liana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13489

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Anghel Barticel C. Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Anghel Barticel C. Mihaela a chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt (Romania) dalla sig.ra Anghel Barticel C. Mihaela nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 5 agosto 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Anghel Barticel C. Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13488

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ciocanel Gaboroi Crina Laura Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ciocanel Gaboroi Crina Laura Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso il liceo sanitario di Bacau (Romania) dalla sig.ra Ciocanel Gaboroi Crina Laura Elena nata a Podoleni (Romania) il giorno 1° agosto 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ciocanel Gaboroi Crina Laura Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13487

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Serbanica Berbece Camelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Serbanica Berbece Camelia a chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso il Gruppo scolastico sanitario «Victor Babes» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Serbanica Berbece Camelia nata a Bacau (Romania) il giorno 5 novembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Serbanica Berbece Camelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13486

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pawlowska Agnieszka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pawlowska Agnieszka ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso l'Istituto professionale per infermieri di Sroda Slaska (Polonia) dalla sig.ra Pawlowska Agnieszka, nata a Sroda Slaska (Polonia), il giorno 1° marzo 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pawlowska Agnieszka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13493

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Calistre Aguiar Maria Antonia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Calistre Aguiar Maria Antonia ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnica en enfermeria general conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di tecnica en enfermeria general conseguito nell'anno 1986 presso l'Istituto politecnico della sanità «Ignacio Agramonte» di Camaguey (Cuba) dalla sig.ra Calistre Aguiar Maria Antonia, nata a Camaguey (Cuba), il giorno 20 novembre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Calistre Aguiar Maria Antonia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13494

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mardaloiu Mirela Camelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mardaloiu Mirela Camelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Sibiu (Romania) dalla sig.ra Mardaloiu Mirela Camelia, nata a Bals (Romania), il giorno 17 giugno 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mardaloiu Mirela Camelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13495

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Orczyk Katarzyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Orczyk Katarzyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1994 presso l'Istituto professionale per infermieri di Inowroclaw (Polonia) dalla sig.ra Orczyk Katarzyna, nata a Szubin (Polonia), il giorno 8 marzo 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Orczyk Katarzyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13496

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento al sig. Qosja Ardian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Qosja Ardian ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1987 presso la Scuola media superiore statale di medicina «Jani Minga» di Vlore (Albania) dal sig. Qosja Ardian, nato a Vlore (Albania), il giorno 27 luglio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Qosja Ardian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte

del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13497

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento al sig. Battour Sassi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Battour Sassi ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato al Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Battour Sassi, nato a Beni Khalled (Tunisia), il giorno 3 luglio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Battour Sassi è autorizzato ad esercitare in Italia, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13498

DECRETO 30 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kaniecka Agata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con alla quale la sig.ra Kaniecka Agata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso l'Istituto professionale per infermieri di Lodz (Polonia) dalla sig.ra Kaniecka Agata, nata a Poznan (Polonia), il giorno 23 marzo 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kaniecka Agata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13499

DECRETO 3 dicembre 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gastrozepin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 16 ottobre 2001 della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni:

GASTROZEPIN:

50 compresse 25 mg - A.I.C. n. 024021038;

50 compresse 50 mg - A.I.C. n. 024021040.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata

Roma, 3 dicembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A13362

DECRETO 3 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kowalska Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kowalska Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1993 presso l'Istituto professionale per infermieri «J. Izycka» di Kielce (Polonia), dalla sig.ra Kowalska Maria nata a Pacanow (Polonia) il giorno 8 settembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kowalska Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13396

DECRETO 3 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Miloradovic Dragica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Miloradovic Dragica ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere tecnico conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere tecnico conseguito nell'anno 1977 presso la Scuola secondaria di medicina «Dulic dr Vojislav» di Pozarevac (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Miloradovic Dragica nata a Vlaski Dol (Repubblica di Serbia) il giorno 7 aprile 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Miloradovic Dragica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13397

DECRETO 3 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Simon Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Simon Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso il liceo statale «Sf. Josif» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Simon Maria nata a Doljesti (Romania) il giorno 12 marzo 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Simon Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13398

DECRETO 3 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Balint Eusebiu di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Balint Eusebiu ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso il liceo statale «Sf. Josif» di Bucarest (Romania) dal sig. Balint Eusebiu nato a Ploiesti (Romania) il giorno 6 settembre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Balint Eusebiu è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13399

DECRETO 3 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bobarnac Maria Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bobarnac Maria Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso il liceo statale «Sf. Josif» di Bucarest (Romania), dalla sig.ra Bobarnac Maria Mihaela, nata a Roman (Romania) il giorno 31 maggio 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bobarnac Maria Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità e alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13400

DECRETO 3 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Robu Teodora di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Robu Teodora ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso il liceo statale «Sf. Josif» di Bucarest (Romania), dalla sig.ra Robu Teodora, nata a Saboani (Neamt - Romania) il giorno 17 gennaio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Robu Teodora è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità e alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13401

DECRETO 3 dicembre 2001.

Rettifica al decreto di riconoscimento 18 ottobre 2001, alla sig.ra Herrera Fernandez Pilar Elizabeth.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il proprio decreto del 18 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 260, dell'8 novembre 2001, con il quale il titolo di studio estero della sig.ra Herrera Fernandez Pilar Elizabeth è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Rilevato che nell'indicare il titolo professionale della migrante si è incorsi in errore materiale;

Attesa pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

La parola «Infermiere» di cui al decreto direttoriale 18 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, è rettificata in «Ostetrica».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13415

DECRETO 4 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kozolubska Mazurkiewicz Jolanta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kozolubska Mazurkiewicz Jolanta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso l'Istituto professionale per infermieri di Prudnik (Polonia) dalla sig.ra Kozolubska Mazurkiewicz Jolanta, nata a Baborow (Polonia) il giorno 20 settembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kozolubska Mazurkiewicz Jolanta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità e alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13402

DECRETO 4 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Rosales Richard Bertha Giovana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rosales Richard Bertha Giovana ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1997 presso l'Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla sig.ra Rosales Richard Bertha Giovana, nata a Lima (Perù) il giorno 4 aprile 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rosales Richard Bertha Giovana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità e alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13403

DECRETO 4 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bleahu Agapescu Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bleahu Agapescu Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei ser-

vizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1994 presso il liceo sanitario di Sibiu (Romania) dalla sig.ra Bleahu Agapescu Maria, nata a Atel (Romania) il giorno 25 marzo 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bleahu Agapescu Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità e alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13404

DECRETO 4 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Tapciuc Lenuta Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tapciuc Lenuta Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 presso la scuola postliceale presso la fondazione ecologica «D. Cantemir» di Bacau (Romania) dalla sig.ra Tapciuc Lenuta Mihaela, nata a Asau (Romania) il giorno 23 luglio 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tapciuc Lenuta Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità e alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13405

DECRETO 4 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kimak Elzbieta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kimak Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1990 presso l'istituto professionale per infermieri di Dzialdowo (Polonia) dalla sig.ra Kimak Elzbieta nata a Dzialdowo (Polonia) il giorno 25 giugno 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kimak Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13413

DECRETO 4 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Przybylska Elzbieta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Przybylska Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1977 presso l'Istituto professionale per infermieri di Szczecinek (Polonia) dalla sig.ra Przybylska Elzbieta nata a Szczecinek (Polonia) il giorno 8 giugno 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Przybylska Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13414

DECRETO 4 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Tabaczuk Stanislawa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tabaczuk Stanislawa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1974 presso l'Istituto professionale per infermieri di Tomaszow Lubelski (Polonia) dalla sig.ra Tabaczuk Stanislawa nata a Skwarki (Polonia) il giorno 15 agosto 1954 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tabaczuk Stanislawa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4, Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13412

DECRETO 4 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pitica Mariut Rozalia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pitica Mariut Rozalia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Pitica Mariut Rozalia nata a Negri-Bacau (Romania) il giorno 8 luglio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pitica Mariut Rozalia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13410

DECRETO 4 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Durackova Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Durackova Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Repubblica Slovacca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1991 presso l'Istituto per infermieri «Stredna zdravotnicka skola» di Trencin (Repubblica Slovacca) dalla sig.ra Durackova Gabriela nata a Trencin (Repubblica Slovacca) il giorno 31 ottobre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Durackova Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13411

DECRETO 4 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ilies Marinela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ilies Marinela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Ilies Marinela nata a Botesti (Romania) il giorno 20 maggio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2, La sig.ra Ilies Marinela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13408

DECRETO 4 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Buzoianu Gratiela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Buzoianu Gratiela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Buzoianu Gratiela nata a Bucarest (Romania) il giorno 11 luglio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Buzoianu Gratiela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13409

DECRETO 4 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Voivitca Adriana Mioara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Voivitca Adriana Mioara ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Voivitca Adriana Mioara nata a Galati (Romania) il giorno 4 febbraio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Voivitca Adriana Mioara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13406

DECRETO 4 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Dumitru Adrian Stelian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

Vista la domanda con la quale il sig Dumitru Adrian Stelian ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dal sig. Dumitru Adrian Stelian nato a Bucarest (Romania) il giorno 18 maggio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Dumitru Adrian Stelian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13407

DECRETO 4 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Damian Loredana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Damian Loredana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 2000 presso il liceo statale «Sf. Josif» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Damian Loredana, nata a Bucarest (Romania) il giorno 25 ottobre 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Damian Loredana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13471

DECRETO 4 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bortos Veronica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bortos Veronica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 2000 presso il liceo statale «Sf. Josif» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Bortos Veronica, nata a Dulcesti (Romania) il giorno 23 marzo 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bortos Veronica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13472

DECRETO 4 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Pasternak Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pasternak Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, conseguito nell'anno 1982 presso il liceo medico di Chelm (Polonia) dalla sig.ra Pasternak Anna, nata a Lublin (Polonia) il giorno 25 febbraio 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pasternak Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13473

DECRETO 4 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kaczor Malgorzata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kaczor Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, conseguito nell'anno 1993 presso l'istituto professionale per infermieri di Bilgoraj (Polonia) dalla sig.ra Kaczor Malgorzata, nata a Bilgoraj (Polonia) il giorno 26 maggio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kaczor Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13474

DECRETO 4 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Chmielowiec Anna Dorota di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chmielowiec Anna Dorota ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, conseguito nell'anno 1992 presso l'istituto professionale per infermieri «J. Izycka» di Kielce (Polonia) dalla sig.ra Chmielowiec Anna Dorota, nata a Koprzywnica (Polonia) il giorno 19 novembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chmielowiec Anna Dorota è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13475

DECRETO 4 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Basiak Genowefa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Basiak Genowefa ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1977 presso l'Istituto professionale sanitario di Biala Podlaska (Polonia) dalla sig.ra Basiak Genowefa, nata a

Siemnice (Polonia) il giorno 13 luglio 1956, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Basiak Genowefa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regalano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso a carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13476

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 20 novembre 2001.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale - Anno 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI

DI CONCERTO CON

I DIRIGENTI GENERALI COMPETENTI DEI MINISTERI DELL'INTERNO, DELLA GIUSTIZIA, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, della quota annua d'iscrizione obbligatoria;

Vista la lettera n. 8/42385/D.XI.6 in data 25 luglio 2001 del Gabinetto del Ministro;

Visto l'art. 3, 14 e 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che affidano ai dirigenti generali l'emanazione di atti di natura amministrativa;

Visto il decreto interdirigenziale 10 novembre 2000, con il quale la suddetta quota è stata fissata in L. 18.800 a decorrere dal 1° gennaio 2001;

Vista la relazione generale sulla situazione economica del Paese presentata al Parlamento l'11 aprile 2001, dalla quale risulta che nel 2000 l'indice del costo della vita è aumentato rispetto al 1999 del 2,6%;

Considerato che si rende necessario aumentare della stessa percentuale, opportunamente arrotondata, la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2002;

Tenuto conto che dal 1° gennaio 2002 sarà operativa la moneta unica europea;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 2002, la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in 9,96 euro (L. 19.220).

Roma, 20 novembre 2001

Il direttore generale
del commissariato e dei servizi generali
SENSI

Il dirigente generale del Ministero dell'interno
DE GENNARO

Il dirigente generale del Ministero della giustizia
TATOZZI

Il dirigente generale
del Ministero dell'economia e delle finanze
MONORCHIO

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

01A13908

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 13 novembre 2001.

Ripartizione dei benefici alle emittenti televisive locali previsti dall'art. 45, comma 3, della legge n. 448/1998, relativi all'anno 2000.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999, concernente: «Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1999, n. 448»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 448, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre

2000, concernente il bando di concorso previsto dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale 21 settembre 1999, relativo all'anno 2000;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazione, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante: «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ripartito tra i vari bacini di utenza televisiva in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 21 settembre 1999, si considera operante in un determinato bacino televisivo l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Visto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98 approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto di individuare i bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione nelle regioni italiane dell'Obiettivo 1, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna (regioni dette in ritardo di sviluppo, il cui prodotto interno lordo per abitante è inferiore al 75% della media comunitaria);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2000 ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino televisivo nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *f)*, del citato decreto ministeriale 29 settembre 2000 nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibili a ciascun bacino di utenza;

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di lire quaranta miliardi previsto per l'anno 2000 tra i vari bacini di utenza televisiva, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto 21 settembre 1999, n. 378, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione; che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL procapite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:

Indice di fatturato × indice pro capite decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA)

Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino:

$$40.000.000.000 \times \frac{Ic\,Ai}{\sum_{i=1}^{21} Ic\,A_i}$$

Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno 2000 a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione, pervenute al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto 29 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, come modificato dall'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, pari a lire quaranta miliardi per l'anno 2000, è ripartito tra i bacini di utenza televisiva come segue:

Regioni	Contributo regionale (lire)	Contributo regionale (euro)
Abruzzo	679.277.841	350.817,73
Basilicata	338.672.992	174.910,00
Bolzano	188.026.166	97.107,41
Calabria	2.126.921.140	1.098.463,10
Campania	3.475.233.186	1.794.808,16
Emilia-Romagna	2.740.343.482	1.415.269,30
Friuli-Venezia Giulia	786.053.844	405.962,93
Lazio	1.760.274.519	909.105,92
Liguria	1.380.142.766	712.784,25
Lombardia	6.121.865.741	3.161.679,80
Marche	633.557.714	327.205,25
Molise	406.871.420	210.131,55
Piemonte	2.662.721.529	1.375.180,90
Puglia	4.395.052.067	2.269.854,96
Sardegna	1.861.796.664	961.537,73
Sicilia	3.710.418.490	1.916.271,23
Toscana	2.398.413.429	1.238.677,16
Trento	319.292.776	164.900,96
Umbria	638.433.915	329.723,60
Valle d'Aosta	51.269.826	26.478,66
Veneto	3.325.360.494	1.717.405,37
TOTALE . . .	40.000.000.000	20.658.275,97

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2001

Il Ministro: GASPARRI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 7 Comunicazioni, foglio n. 175

01A13907

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 dicembre 2001.

Esercizio dell'attività di pesca nelle giornate del 22, 23, 29 e 30 dicembre 2001.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2001, e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto le «misure di interruzione tecnica dell'attività di pesca per l'anno 2001»;

Considerata la tradizione nazionale, di consumare prodotti ittici freschi in occasione delle festività del Natale e del capodanno, per cui occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati;

Ritenuta l'opportunità di consentire la pesca in corrispondenza delle festività natalizie in analogia a quanto disposto negli anni precedenti;

Ravvisata la necessità di individuare i giorni di riposo dell'attività, al fine di riequilibrare il maggiore sforzo di pesca;

Decreta:

Art. 1.

1. È consentito, facoltativamente e per singola impresa, l'esercizio della pesca, nei giorni 22, 23, 29 e 30 dicembre 2001.

2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare alle autorità marittime, entro il 21 dicembre 2001, la volontà di svolgere l'attività di pesca nella giornata o nelle giornate di cui al comma 1 e possono, a loro discrezione, effettuare il corrispondente recupero entro il giorno 31 gennaio 2002, notificandolo entro tale data alle autorità marittime.

Il presente decreto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2001

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA

01A14049

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 novembre 2001.

Conversione dei pedaggi autostradali da lire in euro.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729;

Vista la legge 28 aprile 1971, n. 287;

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;

Visto l'art. 132, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1987, n. 649 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro con il quale è stato disposto, tra l'altro, che sull'intera rete autostradale a pedaggio, con esclusione dell'autostrada tangenziale di Napoli, a partire dal 20 marzo 1987 gli arrotondamenti debbano essere effettuati alle 100 lire per importi fino a lire 2000, ed alle 500 lire per importi superiori alle 2000 lire;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1996, n. 578/Segreteria/Dicoter, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale è stato disposto, tra l'altro, che sull'autostrada tangenziale di Napoli, a partire dal 1997 gli arrotondamenti debbano essere effettuati alle 50 lire;

Viste le delibere del CIPE 21 settembre 1993, 7 dicembre 1994, 21 dicembre 1995, 24 aprile 1996, 26 giugno 1996, 20 dicembre 1996 e 3 dicembre 1997;

Vista la direttiva interministeriale n. 283 del 20 ottobre 1998;

Visto il Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Considerato che i pedaggi autostradali risultano dall'applicazione alle estese di ciascun percorso delle tariffe unitarie chilometriche, comprensive della maggiorazione dei sovrapprezzi di legge e dell'IVA, con un arrotondamento finale in eccesso o in difetto;

Considerato che, a seguito del passaggio, dal 1º gennaio 2002, all'euro, occorre procedere alla tempestiva conversione delle tariffe unitarie chilometriche e dei conseguenti pedaggi espressi in lire nella moneta unica, in considerazione delle necessità connesse sia alla puntuale informazione all'utenza, sia agli interventi indispensabili all'adeguamento dei sistemi di gestione degli impianti di esazione del pedaggio e alla formazione del personale addetto;

Considerato che, per quanto riguarda in particolare la conversione delle tariffe unitarie in euro, l'ANAS ha verificato che l'utilizzo di cinque cifre decimali garantisce una corretta conversione dei valori originariamente stabiliti in lire, ottemperando a quanto previsto dalle relative norme;

Considerato che, per quanto concerne i pedaggi finali, occorre predisporre un nuovo sistema di arrotondamento degli stessi, in quanto i meccanismi attuali, calibrati sulle lire, non risultano riproponibili con una mera conversione di valuta;

Considerata la necessità, per ragioni di semplificazione e velocizzazione delle operazioni di esazione, in particolare nel caso del pagamento in contanti, di individuare l'arrotondamento dei pedaggi finali nei 10 centesimi di euro;

Considerato che l'arrotondamento di tale entità appare contemperare sia l'esigenza di mantenere un efficiente livello di servizio all'utente, evitando con lo snellimento delle operazioni di esazione dannose code alle barriere ed ai caselli, sia la necessità di assicurare un valore del pedaggio prossimo a quello di calcolo;

Considerato che il valore di 10 centesimi di euro (pari a 193,63 lire), in eccesso od in difetto, si pone prossimo alla soglia inferiore attualmente praticata (L. 100), restringendo a meno della metà il valore dell'arrotondamento oggi applicato nella maggioranza dei casi (L. 500);

Considerato che l'unica eccezione a tale criterio generale è rappresentata dalla tangenziale di Napoli, per la quale si ritiene di adottare l'arrotondamento del pedaggio finale ai 5 centesimi di euro, stante il ridotto importo del pedaggio applicato sulla stessa autostrada, interamente urbana, non interconnessa con il resto del sistema;

Considerato che, sulla base delle verifiche effettuate dall'ANAS, gli arrotondamenti come sopra individuati, essendo applicati, così come nell'attuale sistema, per eccesso o per difetto, conducono ad un risultato di neutralità;

Decreta:

Art. 1.

Sull'intera rete autostradale a pedaggio, a partire dal 1º gennaio 2002, le tariffe unitarie chilometriche espresse in lire, debbono essere convertite in euro utilizzando cinque cifre decimali.

Art. 2.

Sull'intera rete autostradale a pedaggio, con esclusione dell'autostrada tangenziale di Napoli, a partire dal 1º gennaio 2002, gli arrotondamenti sul pedaggio finale debbono essere effettuati, in eccesso od in difetto, ai 10 centesimi di euro.

Art. 3.

Sull'autostrada tangenziale di Napoli, sempre a partire dal 1º gennaio 2002, gli arrotondamenti debbono essere effettuati, in eccesso od in difetto, ai 5 centesimi di euro.

Roma, 12 novembre 2001

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2001
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 362

CONVERSIONE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI DA LIRE IN EURO

RELAZIONE

Il passaggio alla moneta unica europea per quanto riguarda le tariffe delle autostrade a pedaggio, richiede la soluzione di vari problemi, sia di carattere amministrativo, sia di carattere tecnico-operativo.

Le analisi condotte dall'Ente nazionale per le strade hanno evidenziato due aspetti essenziali connessi a tale questione: il primo, relativo al problema della conversione della tariffa unitaria chilometrica da lire in euro, il secondo, inerente alla necessità di predisporre un nuovo sistema di arrotondamento dei pedaggi finali, in quanto i meccanismi attuali, calibrati sulle lire, non risultano riproponibili con una mera conversione di valuta.

In merito al primo dei due aspetti, è stato verificato che l'utilizzo di cinque cifre decimali nel calcolo delle tariffe unitarie chilometriche in euro garantisce una corretta conversione dei valori originariamente stabiliti in lire, ottemperando a quanto previsto dalle norme vigenti in materia (decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213). Si ritiene, quindi, di poter correttamente applicare tale procedura di conversione.

Per quanto attiene al secondo aspetto, relativo all'arrotondamento dei pedaggi finali, si ricorda che ad oggi il pedaggio all'utente è dato dalla tariffa unitaria chilometrica, maggiorata dei sovrapprezzi di legge (3 e 9 lire) applicata all'estesa di ciascun percorso, con l'incremento dell'IVA (20%) e con l'aggiunta degli arrotondamenti consen-

titi (100 lire per i pedaggi fino alle 2.000 lire, e 500 lire per i pedaggi superiori alle 2.000 lire, vedi al riguardo il decreto interministeriale 12 marzo 1987, n. 649 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro).

Gli arrotondamenti del pedaggio, da sempre applicati sulla rete italiana, nascono dalla necessità di evitare il formarsi di pericolose code alle barriere ed ai caschi a causa di elaborate operazioni di esazione per carenza di monete di limitato valore. Gli arrotondamenti, in quanto applicati in difetto o in eccesso, risultano neutri ai fini degli introiti dei concessionari.

Per ovvie ragioni di semplificazione e velocizzazione delle operazioni di esazione, il sistema di arrotondamento dei pedaggi dovrà continuare ad applicarsi, tenuto anche conto delle complicazioni che si verificheranno nel pagamento a seguito dell'introduzione dell'euro. Al riguardo, sono stati esaminati gli orientamenti emergenti nei maggiori Paesi europei dotati di rilevanti reti autostradali a pedaggio — in particolare Francia, Spagna e Grecia — che risultano concordare per un arrotondamento dei pedaggi a 10 centesimi di euro, valore che appare applicabile immediatamente sulla rete italiana.

L'arrotondamento di tale entità risulta, infatti, contemperare sia le esigenze di mantenere un efficiente livello di servizio all'utente, evitando attraverso lo snellimento delle operazioni di esazione dannose code alle barriere ed ai caselli, sia la necessità di assicurare un valore del pedaggio ragionevolmente prossimo a quello di calcolo.

Le modalità di arrotondamento attualmente vigenti prevedono infatti, come già sopra precisato, che per pedaggi di importo superiore alle 2.000 lire, venga effettuato un arrotondamento alle 500 lire mentre, per pedaggi di importo fino a 2.000 lire, l'arrotondamento sia limitato alle 100 lire. Unica eccezione è rappresentata dalla tangenziale di Napoli per la quale è applicato un arrotondamento alle 50 lire. Le disposizioni per detti arrotondamenti sono state inserite per quanto riguarda le 100 e le 500 lire nel decreto interministeriale 12 marzo 1987, n. 649, e per le 50 lire della tangenziale di Napoli nel decreto interministeriale 31 dicembre 1996, n. 578/Segr./Dicoter.

Il valore di 10 centesimi di euro (pari a 193,63 lire), in eccesso o in difetto, si pone vicino alla soglia inferiore attualmente praticata (100 lire), restringendo a meno della metà il valore dell'arrotondamento oggi applicato nella stragrande maggioranza dei casi.

Si sottolinea, a tale proposito, che le percorrenze con pedaggio di importo inferiore a 2.000 lire, che prevedono oggi, come detto, un arrotondamento a 100 lire, rappresentano, sul totale delle possibili percorrenze della rete autostradale interconnessa, circa lo 0,5%, percentuale tanto esigua da non giustificare in termini operativi il mantenimento di due diversi valori di arrotondamento.

In termini numerici, attualmente, le possibili transazioni con arrotondamento del pedaggio alle 100 lire risultano pari a n. 3163 sul numero totale delle possibili transazioni, pari al numero di 650.080.

Si è ritenuto, pertanto, opportuno, anche al fine di assicurare una ragionevole continuità con le reti autostradali confinanti, procedere alla revisione dell'attuale sistema con un sistema unico che preveda l'arrotondamento a 10 centesimi di euro.

Unica eccezione a tale criterio generale è rappresentata, come verificato in sede di approfondimenti, dalla tangenziale di Napoli, per la quale si è proposto di poter applicare l'arrotondamento del pedaggio applicato su detta autostrada, non interconnessa con il resto del sistema e con un alto numero di operazioni di esazione.

A conclusione dell'analisi effettuata, nei termini sopra esposti, l'ANAS ha verificato che il nuovo sistema di arrotondamento, così come quello in vigore, essendo applicato in difetto o in eccesso, condurrà a risultati di sostanziale neutralità per quanto riguarda gli introiti di ciascun concessionario.

01A13967

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 ottobre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller Elettromeccanica, unità di Villacidro. (Decreto n. 30413).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Keller Elettromeccanica, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 22 febbraio 2001, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 24 maggio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller Elettromeccanica, con sede in Villacidro (Cagliari), unità di Villacidro (Cagliari), per un massimo di 80 unità lavorative, per il periodo dal 24 maggio 2001 al 23 maggio 2002.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 2001 con decorrenza 24 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13436

DECRETO 22 ottobre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli Energy, unità di Mantova. (Decreto n. 30414).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Belleli Energy, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 21 marzo 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 14 agosto 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli Energy, con sede in Mantova, e unità di Mantova, per un massimo di 166 unità lavorative, per il periodo dal 14 febbraio 2001 al 13 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 2001 con decorrenza 14 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13437

DECRETO 22 ottobre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie di Sicilia, unità di Catania. (Decreto n. 30415).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Acciaierie di Sicilia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 maggio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 6 agosto 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 13 dicembre 1998, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 maggio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie di Sicilia, con sede in Catania, unità di Catania, per un massimo di 42 unità lavorative, per il periodo dal 13 giugno 2001 al 12 dicembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 2001 con decorrenza 13 giugno 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13438

DECRETO 22 ottobre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi, unità di uffici e stabilimenti di Omegna. (Decreto n. 30416).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Girmi, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 10 agosto 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 24 gennaio 2001, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi, con sede in Omegna (Verbania), unità di uffici e stabilimenti di Omegna (Verbania), per un massimo di 79 unità lavorative, per il periodo dal 24 luglio 2001 al 23 gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 2001 con decorrenza 24 luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13439

DECRETO 22 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scala, unità di Cassino e Castrocielo. (Decreto n. 30417).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Viso l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 14 in data 9 maggio 2001, con la quale il tribunale di Frosinone ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Scala;

Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 22 giugno 2001, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 2 luglio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della società in questione, con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo riguardante lo stato di insolvenza dichiarato con la predetta sentenza n. 14 del 9 maggio 2001;

Visto il precedente decreto direttoriale n. 30348 del 1° ottobre 2001 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della Scala S.p.a. di Frosinone, per il periodo dal 22 giugno 2001 al 21 giugno 2002;

Ritenuta la necessità di concedere il trattamento suddetto, richiesto ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter* della legge n. 236/1993 a far data dal 13 maggio 2001 e fino al 21 giugno 2001;

Visto il prescritto parere;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa espicitate è autorizzata in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scala S.p.a., con sede in Frosinone, e unità produttive di Cassino (Frosinone) e Castrocielo (Frosinone), per un massimo di 424 unità lavorative, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter* della legge n. 236/1993, per il periodo dal 13 maggio 2001 al 21 giugno 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratoti interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13440

DECRETO 22 ottobre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tiberghien Manifattura Tessile, unità di Verona. (Decreto n. 30418).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Viso l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 83 in data 10 luglio 2000, con la quale il tribunale di Verona ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Tiberghien Manifattura Tessile;

Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 18 agosto 2000, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 25 agosto 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 gennaio 2001 con il quale è stata autorizzata l'esecuzione del programma presentato dal commissario straordinario fino al 18 gennaio 2002;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della società in questione, con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 18 agosto 2001;

Visto il decreto direttoriale datato 17 ottobre 2000 con il quale è stato concesso il predetto trattamento a decorrere dal 10 luglio 2000;

Visto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di prorogare il predetto trattamento, ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter* della legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tiberghien Manifattura Tessile, con sede in Verona, e unità di Verona, per un massimo di 165 unità lavorative, è prorogata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 agosto 2001 al 18 gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratoti interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13441

DECRETO 22 ottobre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. I.L.T.E. Industria libraria tipografica editrice, unità di Caleppio di Settala e Moncalieri. (Decreto n. 30419).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del dereto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del dereto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 12 febbraio 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. I.L.T.E. Industria libraria tipografica editrice;

Visto il decreto direttoriale datato 15 febbraio 2001 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 12 febbraio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 140 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. I.L.T.E. Industria libraria tipografica editrice, sede in Moncalieri (Torino), unità di Caleppio di Settala (Milano), per un massimo di 22 dipendenti prepensionabili; Moncalieri (Torino), per un massimo di 15 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13442

DECRETO 22 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Russo già Eredi Russo di Russo G., unità di Napoli. (Decreto n. 30420).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 275 del 23 maggio 2001 pronunciata dal tribunale di Napoli che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Calzaturificio Russo già Eredi Russo di Russo G.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 23 maggio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Russo già Eredi Russo di Russo G., sede in Melito di Napoli, unità in Napoli, per un massimo di 83 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 maggio 2001 al 22 maggio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8–*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13443

DECRETO 22 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.S.I. Brain Storm Industry, unità di Massa Carrara e Rivoli. (Decreto n. 30421).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legislativo 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto n. 5/2001 dell'11 luglio 2001 emesso dal tribunale di Massa con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.r.l. B.S.I. Brain Storm Industry;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 luglio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.S.I. Brain Storm Industry, sede in Massa, unità in Massa Carrara (Massa), per un massimo di 19 unità lavorative, Rivoli (Torino), per un massimo di 3 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 2001 al 17 luglio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13444

DECRETO 22 ottobre 2001.

Modifica al decreto direttoriale n. 30149 del 18 luglio 2001, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. American Uniform Company, unità di Avellino. (Decreto n. 30422).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. American Uniform Company finalizzata alla corresponsione, per il periodo dal 14 maggio 2001 al 13 maggio 2002, del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà in data 10 maggio 2001;

Visto il decreto direttoriale n. 30149 del 18 luglio 2001 con il quale è stata autorizzata la corresponsione del predetto trattamento, per il citato periodo del

14 maggio 2001 al 13 maggio 2002, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 148, di cui 8 part-time;

Vista la nota della società in argomento in data 3 settembre 2001, nella quale è stata segnalata una imprecisione contenuta nel predetto provvedimento del 18 luglio 2001, relativamente al numero di lavoratori interessati al contratto di solidarietà sottoscritto tra le parti, per cui invece di un numero complessivo di 156 unità di cui 8 part-time, il provvedimento ha erroneamente indicato un numero di 148 unità di cui 8 part-time;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, pertanto di modificare il numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale, individuato con il predetto decreto direttoriale n. 30149 del 18 luglio 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, fermo restando quanto disposto, con il decreto direttoriale n. 30149 del 18 luglio 2001, il numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale, così come individuato nel predetto decreto direttoriale, è modificato in numero di 156 unità di cui 8 part-time, anziché 148 di cui 8 part-time.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13445

DECRETO 24 ottobre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Soico Sud - Società di impiantistica e costruzioni - Gruppo ABB, unità di Taranto. (Decreto n. 30428).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° febbraio 2001 al 31 gennaio 2002, dalla ditta S.p.a. Soico Sud - Società di impiantistica e costruzioni - Gruppo ABB;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 2001 al 31 gennaio 2002, della ditta S.p.a. Soico Sud - Società di impiantistica e costruzioni - Gruppo ABB, con sede in Taranto, unità di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A13450

DECRETO 24 ottobre 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Elsag Bailey Hartmann & Braun ora ABB Energy automation gruppo ABB, unità di Ariccia, Genova, Milano e Pero. (Decreto n. 30429).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 6 settembre 1999 al 5 settembre 2001, dalla ditta S.p.a. Elsag Bailey Hartmann & Braun, ora ABB Energy automation gruppo ABB;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 6 settembre 1999 al 5 settembre 2001, della ditta S.p.a. Elsag Bailey

Hartmann & Braun, ora ABB Energy automation gruppo ABB, con sede in Milano, unità di Ariccia (Roma), Genova, Milano e Pero (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A13451

DECRETO 24 ottobre 2001.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.r.l. Telecom Italia, unità di Caltanissetta, Capurso, Enna, Messina e Patti, Palermo, Roma, Siracusa e Trapani. (Decreto n. 30430).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.r.l. Telecom Italia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 20 maggio 2001 al 19 novembre 2001, della ditta S.r.l. Telecom Italia, con sede in Roma, unità di Caltanissetta, Capurso (Bari), Enna, Messina e Patti (Messina), Palermo, Roma, Siracusa e Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A13452

DECRETO 24 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.B. Mancini, unità di Sora. (Decreto n. 30431).

IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. G.B. Mancini, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.B. Mancini, con sede in Roma, unità di Sora (Frosinone), per un massimo di 27 unità lavorative, per il periodo dal 28 maggio 2001 al 27 maggio 2002.

Istanza aziendale presentata il 2 luglio 2001 con decorrenza 28 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13453

DECRETO 24 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi elettromeccanica, unità di Pordenone, Rovigo e Villa di Villa. (Decreto n. 30432).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Zanussi elettromeccanica, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 31 luglio 2001;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi elettromeccanica, con sede in Pordenone, unità di Pordenone, per un massimo di 7 unità lavorative, Rovigo, per un massimo di 68 unità lavorative, Villa di Villa (Belluno), per un massimo di 236 unità lavorative, per il periodo dal 26 febbraio 2001 al 25 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 2001 con decorrenza 26 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13454

DECRETO 24 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soico Sud - Società impiantistica e costruzioni - Gruppo ABB, unità di Taranto. (Decreto n. 30433).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Soico Sud - Società di impiantistica e costruzioni - Gruppo ABB, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soico Sud - Società di impiantistica e costruzioni - Gruppo ABB, con sede in Taranto e unità di Taranto, per un massimo di 72 unità lavorative, per il periodo dal 1° febbraio 2001 al 31 gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 2001 con decorrenza 1° febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13455

DECRETO 24 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elsag Bailey Hartmann & Braun ora ABB Energy Automation Gruppo ABB, unità di Ariccia, Genova, Milano e Pero. (Decreto n. 30434).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Elsag Bailey Hartmann & Braun ora ABB Energy Automation Gruppo ABB, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di riorganizzazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elsag Bailey Hartmann & Braun ora Energy Automation Gruppo ABB, con sede in Milano e unità di Ariccia (Roma), per un massimo di 6 unità lavorative,

Genova, per un massimo di 20 unità lavorative, Milano e Pero (Milano), per un massimo di 9 unità lavorative, per il periodo dal 6 settembre 1999 al 5 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1999 con decorrenza 6 settembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 6 marzo 2000 al 5 settembre 2000, unità di Ariccia (Roma), per un massimo di 6 unità lavorative; Genova, per un massimo di 22 unità lavorative; Milano e Pero (Milano), per un massimo di 37 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 18 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13456

DECRETO 24 ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elsag Bailey Hartmann & Braun ora ABB Energy Automation Gruppo ABB, unità di Ariccia, Genova, Milano e Pero. (Decreto n. 30435).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Elsag Bailey Hartmann & Braun ora ABB Energy Automation Gruppo ABB, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 24 ottobre 2001 e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 6 settembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elsag Bailey Hartmann & Braun ora ABB Energy Automation Gruppo ABB, con sede in Milano e unità di Ariccia (Roma), per un massimo di 5 unità lavorative, Genova, per un massimo di 53 unità lavorative, Milano e Pero (Milano), per un massimo di 37 unità lavorative, per il periodo dal 6 settembre 2000 al 5 settembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 2000 con decorrenza 6 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13457

DECRETO 24 ottobre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telecom Italia, unità di Caltanissetta, Capurso, Enna, Messina e Patti, Palermo, Roma, Siracusa e Trapani. (Decreto n. 30436).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Telecom Italia;

Visto il decreto direttoriale datato 7 agosto 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 20 maggio 2000, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2001, con il quale è stato approvato il programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telecom Italia, con sede in Roma e unità di Caltanissetta, per un massimo di 25 unità lavorative, Capurso (Bari), per un massimo di 51 unità lavorative, Enna, per un massimo di 28 unità lavorative, Messina e Patti (Messina), per un massimo di 205 unità lavorativa, Palermo, per un massimo di 106 unità lavorative, Roma, per un massimo di 3 unità lavorative, Siracusa, per un massimo di 33 unità lavorative, Trapani, per un massimo di 56 unità lavorative, per il periodo dal 20 maggio 2001 al 19 novembre 2001.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, sentenza del tribunale del 20 maggio 2000, n. 65369. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A13458

DECRETO 26 ottobre 2001.

Annullamento parziale dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Beloit Italia ora S.p.a. PMT Italia, unità di Pinerolo. (Decreto n. 30437).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, n. 28193, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale presentato dalla S.p.a. Beloit Italia, per il periodo dal 30 novembre 1999 al 28 febbraio 2001;

Visto il decreto direttoriale del 27 aprile 2000 e successivi che ha autorizzato la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, per il periodo dal 30 novembre 1999 al 29 novembre 2000;

Vista la nota dell'8 novembre 2000 con la quale la Beloit Italia ha comunicato la cessazione del suddetto programma di riorganizzazione dal 1° ottobre 2000 a seguito del trasferimento della maggioranza del proprio pacchetto azionario nel nuovo assetto societario che, da quella data, ha avviato un piano di ristrutturazione, di valenza biennale, commisurato alle nuove esigenze gestionali ed ai nuovi obiettivi produttivi;

Ritenuto sulla base di detti elementi di annullare il sopra richiamato decreto ministeriale 27 aprile 2000, n. 28193, limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2000 al 28 febbraio 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, e annullato il decreto ministeriale 27 aprile 2000, n. 28193, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della Beloit Italia S.p.a., con sede e unità in Pinerolo (Torino), limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2000 al 28 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A13459

DECRETO 30 novembre 2001.

Sostituzione di un membro supplente in seno alla commissione di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, in rappresentanza della direzione provinciale I.N.P.S. di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, recante miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali, nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto il decreto n. 112 del 25 novembre 1972, istitutivo della commissione provinciale di cui al citato art. 14;

Visto il proprio decreto n. 12 del 28 ottobre 1997 inerente la riorganizzazione della commissione provinciale di cui all'art. 14, legge 8 agosto 1972, n. 457;

Vista la comunicazione del 15 novembre 2001 con la quale la direzione provinciale I.N.P.S. di Campobasso ha designato quale membro supplente della commissione in parola il dott. Ciro Toma, dirigente vicario della già citata sede provinciale I.N.P.S., in sostituzione del dott. Eugenio Giuliano.

Decreta:

Il dott. Ciro Toma è nominato membro supplente in sostituzione del dott. Eugenio Giuliano in seno alla commissione di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, in rappresentanza della più volte citata direzione provinciale I.N.P.S. di Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nei termini di legge.

Campobasso, 30 novembre 2001

Il direttore provinciale: MARTONE

01A13754

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2001.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti effettuati in via telematica utilizzando il modello F24.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti effettuati in via telematica utilizzando il modello F24.

1.1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati relativi ai versamenti effettuati in via telematica, per i quali sono modificate le specifiche tecniche del Mod. F24 in lire ed in euro inerente ai versamenti effettuati nell'anno 2001.

12. Dal 1° gennaio 2002, dovrà essere utilizzato il nuovo modello F24, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 14 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 2001 e il versamento telematico dovrà effettuarsi secondo le specifiche tecniche opportunamente modificate ed allegate al presente provvedimento.

Motivazioni:

Con il provvedimento 14 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 2001, è stato approvato il nuovo modello F24 di pagamento per l'esecuzione dei versamenti unitari con compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, da effettuarsi esclusivamente in euro.

Al riguardo, l'art. 27, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché, in particolare, dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000, prevede che il versamento in formato elettronico deve essere conforme alle specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle entrate.

Nell'allegato al presente provvedimento vengono pertanto stabiliti il contenuto e le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai versamenti effettuati in via telematica utilizzando dal 1° gennaio 2002 il citato nuovo modello F24.

Riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a);* art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento:

regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

decreto 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1998, recante l'approvazione del modello da utilizzare per eseguire i versamenti unitari con compensazione previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, quelle di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

decreto 31 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2000, concernente l'esten-

sione dell'applicazione dei versamenti unitari con compensazione ed approvazione del nuovo modello di pagamento per l'esecuzione di tali versamenti, ai sensi degli articoli 17, comma 2, lettera *h-ter),* e 24, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

provvedimento 14 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 2001, di approvazione del nuovo modello F24 di pagamento per l'esecuzione dei versamenti unitari con compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2001

Il direttore: ROMANO

ALLEGATO

SPECIFICHE TECNICHE
PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLO F24

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEI VERSAMENTI MODELLO F24 DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA.

1. AVVERTENZE GENERALI.

I contribuenti che compilano il modello F24 tramite il software predisposto dall'Agenia delle entrate ovvero con strumenti informatici diversi, possono trasmettere i dati dei versamenti ed effettuare il relativo pagamento all'Agenzia stessa per via telematica.

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati da trasmettere sono riportati nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che la non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche non consente il versamento.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 *Generalità*

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento dei record all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura dei versamenti Mod. F24 sono:

record di tipo «A»: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico;

record di tipo «M»: è il record che contiene tutti i dati anagrafici e di residenza del contribuente presenti sul modello di versamento F24;

record di tipo «V»: è il record che contiene tutti i dati contabili presenti sul modello di versamento F24;

record di tipo «Z»: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2 *La sequenza dei record.*

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

presenza di un solo record di tipo «A», posizionato come primo record della fornitura;

presenza di un solo record di tipo «M», posizionato come secondo record della fornitura;

presenza di un record di tipo «V», per ciascun modello F24;

presenza di un solo record di tipo «Z», posizionato come ultimo record della fornitura.

2.3 *La struttura dei record.*

I record di tipo «A», «M», «V» e «Z» contengono unicamente campi posizonali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

2.4 *La struttura dei dati.*

I campi dei record di tipo «A», «M», «V», «Z», possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciasuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente.

L'allineamento dei dati è a destra per i campi a struttra numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).

I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.

2.5 *Il trattamento del codice fiscale.*

I codici fiscali di persone fisiche o società riportati nel modello F24 devono essere formalmente corretti e correttamente strutturati secondo quanto definito negli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale del 23 dicembre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 29 dicembre 1976).

2.6 *Altre regole generali.*

I pagamenti in lire sono effettuabili per deleghe di pagamento con data di versamento anteriore o uguale al 31 dicembre 2001; dal 1° gennaio 2002 l'Agenzia delle entrate accetterà esclusivamente deleghe in euro.

Si precisa che gli importi devono essere indicati in unità di lire o, se espressi in euro, al centesimo di euro.

2.7 *Avvertenze particolari.*

Il versamento può essere efettuato unicamente dal soggetto titolare del codice PIN fornito dall'Agenzia delle entrate o dal soggetto dotato di chiave e password di accesso ai servizi forniti via Entratel. Pertanto il codice fiscale fornitore presente sul titpo record «A» deve coincidere con il codice fiscale contribuente presente sul tipo record «M».

Soggetto che effettua il versamento diverso dal soggetto contribuente (persone fisiche).

Il versamento può essere effettuato da un soggetto diverso dal contribuente solo nei casi di rappresentante o erede del contribuente, corrispondenti ai valori «1» e «7» dei codici carica presenti nel modello di dichiarazione Unico.

In questa ipotesi devono essere obbligatoriamente impostati tutti i campi presenti nella sezione «dati di chi presenta la dichiarazione per altri», presenti sul tipo record «M» e il codice fiscale versante deve coincidere con il codice fiscale fornitore presente sul tipo record «A». Il codice fiscale contribuente indica sempre il soggetto contribuente.

Soggetto firmatario che effettua il versamento (persone non fisiche).

Il versamento è sempre effettuato da un soggetto diverso dal conribuente in qualità di rappresenante legale.

Pertanto devono essere obbligatoriamente impostati tutti i campi presenti nella sezione «dati di chi presenta la dichairazione per altri», presenti sul tipo record «M» e il codice fiscale contribuente deve coincidere con il codice fiscale fornitore presente sul tipo record «A».

Scadenza del versamento.

L'Agenzia delle entrate effettua l'addebito del conto corrente bancario e determina la data del versamento:

a) alla data di scadenza, per i versamenti pervenuti entro tale data;

b) alla data di ricezione per i versamenti pervenuti successivamente.

Si precisa che, in caso di forniture contenenti più record «V» attribuiti allo stesso contribuente, la data di versamento indicata deve essere omogenea su tutti i record «V».

Tabella di decodifica.

Per tutte le tabelle referenziate nelle specifiche tecniche di fornitura si rimanda al sito internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it).

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura dei dati da inviare all'Agenzia delle entrate.

RECORD DI TIPO "A": Record di testa

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "A"
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Vale "F24A0"
4	Tipo fornitore	21	2	AN	Vale sempre: 04 - Persona fisica via Internet 14 - Persona non fisica via Internet
5	Codice fiscale fornitore	23	16	AN	Da impostare sempre.
Dati riservati al fornitore persona fisica (da impostare sempre se tipo fornitore = "04")					
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
6	Cognome	39	24	AN	
7	Nome	63	20	AN	
8	Sesso	83	1	AN	Vale 'M' oppure 'F'.
9	Data di nascita	84	8	NU	formato GGMMAAAA.
10	Comune o stato estero di nascita	92	40	AN	
11	Sigla della provincia di nascita	132	2	AN	
12	Comune di residenza anagrafica o domicilio fiscale	134	40	AN	
13	Sigla della provincia della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	174	2	AN	
14	Indirizzo (frazione, via e numero civico) della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	176	35	AN	
15	C.a.p. della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	211	5	NU	
Dati riservati al fornitore persona non fisica (da impostare sempre se tipo fornitore = "14")					
16	Denominazione	216	60	AN	
17	Comune della sede legale	276	40	AN	Non obbligatorio
18	Sigla della provincia della sede legale	316	2	AN	Non obbligatorio
19	Indirizzo (frazione, via e numero civico) della sede legale	318	35	AN	Non obbligatorio
20	C.a.p. della sede legale	353	5	NU	Non obbligatorio
21	Comune del domicilio fiscale	358	40	AN	
22	Sigla della provincia del domicilio fiscale	398	2	AN	
23	Indirizzo (frazione, via e numero civico) del domicilio fiscale	400	35	AN	
24	C.a.p. del domicilio fiscale	435	5	NU	
Spazio non utilizzato					
25	Spazio riservato al Servizio Telematico	440	15	AN	
Spazio non utilizzato					
26	Filler	455	67	AN	
Dati dell'invio modello F24					
27	Progressivo dell'invio telematico	522	3	NU	Vale sempre 1
28	Numero totale degli invii telematici	525	3	NU	Vale sempre 1
Spazio a disposizione dell'utente					
29	Campo utente	528	100	AN	
Spazio non utilizzato					
30	Filler	628	1045	AN	
31	Spazio riservato all'invio	1673	24	AN	Impostare a spazi
32	Spazio riservato al Servizio Telematico	1697	200	AN	Impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo					
33	Filler	1897	1	AN	Vale sempre "A"
34	Filler	1898	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

RECORD DI TIPO "M": Dati anagrafici F24

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "M"
2	Codice fiscale contribuente	2	16	AN	Dato obbligatorio
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale sempre 1
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione del modello F24	54	20	AN	
7	Filler	74	16	AN	

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 90)

Spazio non utilizzato

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
8	Filler	90	1	AN	

Altri dati della delega

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
9	Valuta delega	91	1	AN	Vale "E" per delega compilata in euro; vale "L" per delega compilata in lire
10	Esercizio a cavallo	92	1	NU	Vale 1 per anno imposta non coincidente con anno solare

Dati di chi effettua il pagamento per altri - versante/firmatario (da impostare sempre se tipo fornitore = "14")

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
11	Flag versante/firmatario	93	1	NU	Vale 1 per versante/firmatario diverso da contribuente
12	Codice fiscale versante/firmatario	94	16	AN	Codice fiscale di chi effettua il pagamento per altri
13	Tipo versante/firmatario	110	1	NU	Può valere 1, 3 o 7 (corrispondono ai codici carica definiti nelle istruzioni UNICO-PF). Può valere 1 (corrisponde al codice carica di rappresentante legale definito nelle istruzioni UNICO PNF);
14	Cognome versante/firmatario	111	24	AN	
15	Nome versante/firmatario	135	20	AN	
16	Sesso versante/firmatario	155	1	AN	Vale 'M' oppure 'F'.
17	Data di nascita versante/firmatario	156	8	NU	formato GGMMAAAA.
18	Comune o stato estero di nascita versante/firmatario	164	40	AN	
19	Sigla della provincia di nascita versante/firmatario	204	2	AN	
20	Comune di residenza anagrafica del versante/firmatario	206	40	AN	
21	Sigla della provincia di residenza anagrafica del versante/firmatario	246	2	AN	
22	C.a.p. della residenza anagrafica del versante/firmatario	248	5	NU	
23	Indirizzo, frazione, via e numero civico della residenza anagrafica del versante/firmatario	253	35	AN	

Residenza anagrafica del contribuente (obbligatoria)

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
24	Comune di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del contribuente	288	40	AN	
25	Sigla della provincia di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del contribuente	328	2	AN	
26	C.a.p. della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente	330	5	NU	
27	Indirizzo, frazione, via e numero civico della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente	335	35	AN	
28	Telefono - Prefisso e numero	370	12	AN	Non obbligatorio
29	Data di variazione della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	382	8	NU	Solo per compilazione da Unico
30	Comune di residenza variato da meno di 60 giorni	390	1	NU	Solo per compilazione da Unico
31	Domicilio fiscale diverso da residenza anagrafica	391	1	NU	Solo per compilazione da Unico

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
Residenza anagrafica del contribuente al 31/12/AAAA (anno solare precedente al pagamento)					
32	Comune di residenza anagrafica al 31-12-AA	392	40	AN	Solo per compilazione da Unico
33	Sigla della provincia di residenza anagrafica al 31-12-AA	432	2	AN	Solo per compilazione da Unico
34	Codice catastale del comune di residenza anagrafica al 31-12-AA	434	4	AN	Solo per compilazione da Unico
Dati anagrafici del contribuente persona fisica (obbligatori)					
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
35	Cognome	438	24	AN	
36	Nome	462	20	AN	
37	Data di nascita	482	8	NU	
38	Sesso	490	1	AN	
39	Comune o stato estero di nascita	491	25	AN	
40	Provincia di nascita	516	2	AN	
Dati anagrafici del contribuente persona non fisica (obbligatori)					
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
41	Denominazione	518	55	AN	
Spazio non utilizzato					
42	Filler	573	1236	AN	
43	Indirizzo di posta elettronica	1809	60	AN	Indirizzo di posta elettronica del contribuente o del versante in caso di pagamento effettuato per altri (non obbligatorio)
44	Valuta	1869	4	AN	Valuta: vale 'EURO' per euro, 'LIRE' per lire, spazio per saldo totale a zero
45	Saldo totale a debito	1873	15	AN	In caso di valuta in Lire contiene il Saldo totale della delega valorizzato con i separatori di migliaia; in caso di valuta in Euro contiene il Saldo totale della delega valorizzato con i separatori di migliaia e dei centesimi. Impostare a spazi in caso di saldo pari a zero
46	Data di versamento	1888	10	AN	Data di versamento (formato gg-mm-aaaa)
Ultimi tre caratteri di controllo					
47	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
48	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

RECORD DI TIPO "V": Dati contabili F24

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "V"
2	Codice fiscale contribuente	2	16	AN	Dato obbligatorio
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale sempre 1
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	
6	Spazio a disposizione dell'utente	54	20	AN	
7	Filler	74	16	AN	

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 90)

Spazio non utilizzato

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
8	Flag tipo modello	90	1	AN	Vale sempre '1'

Sezione Erario

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
9	Codice tributo 1°	91	4	AN	Vedi tabella tributi
10	Rateazione/regione /prov	95	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi; in caso di indicazione di regione o provincia impostare il dato nei primi due byte
11	Anno riferimento	99	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
12	Codice ufficio finanziario	103	3	AN	Se richiesto, vedi tabella codici degli Uffici Finanziari relativi al tipo ufficio: U, I, V e K.Inoltre se previsto anche per altri tributi deve essere coincidente
13	Codice atto	106	11	NU	Se richiesto, corrisponde all'identificativo dell'atto attribuito dall'Amministrazione Finanziaria.Inoltre se previsto anche per altri tributi deve essere coincidente
14	Importo a debito	117	15	NU	
15	Importo a credito	132	15	NU	
16	Codice tributo 2°	147	4	AN	Vedi tabella tributi
17	Rateazione/regione /prov	151	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi; in caso di indicazione di regione o provincia impostare il dato nei primi due byte
18	Anno riferimento	155	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
19	Codice ufficio finanziario	159	3	AN	Se richiesto, vedi tabella codici degli Uffici Finanziari relativi al tipo ufficio: U, I, V e K.Inoltre se previsto anche per altri tributi deve essere coincidente
20	Codice atto	162	11	NU	Se richiesto, corrisponde all'identificativo dell'atto attribuito dall'Amministrazione Finanziaria.Inoltre se previsto anche per altri tributi deve essere coincidente
21	Importo a debito	173	15	NU	
22	Importo a credito	188	15	NU	
23	Codice tributo 3°	203	4	AN	Vedi tabella tributi
24	Rateazione/regione /prov	207	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi; in caso di indicazione di regione o provincia impostare il dato nei primi due byte
25	Anno riferimento	211	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
26	Codice ufficio finanziario	215	3	AN	Se richiesto, vedi tabella codici degli Uffici Finanziari relativi al tipo ufficio: U, I, V e K.Inoltre se previsto anche per altri tributi deve essere coincidente
27	Codice atto	218	11	NU	Se richiesto, corrisponde all'identificativo dell'atto attribuito dall'Amministrazione Finanziaria.Inoltre se previsto anche per altri tributi deve essere coincidente
28	Importo a debito	229	15	NU	
29	Importo a credito	244	15	NU	
30	Codice tributo 4°	259	4	AN	Vedi tabella tributi
31	Rateazione/regione /prov	263	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi; in caso di indicazione di regione o provincia impostare il dato nei primi due byte
32	Anno riferimento	267	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
33	Codice ufficio finanziario	271	3	AN	Se richiesto, vedi tabella codici degli Uffici Finanziari relativi al tipo ufficio: U, I, V e K.Inoltre se previsto anche per altri tributi deve essere coincidente
34	Codice atto	274	11	NU	Se richiesto, corrisponde all'identificativo dell'atto attribuito dall'Amministrazione Finanziaria.Inoltre se previsto anche per altri tributi deve essere coincidente
35	Importo a debito	285	15	NU	
36	Importo a credito	300	15	NU	

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
37	Codice tributo 5°	315	4	AN	Vedi tabella tributi
38	Rateazione/regione /prov	319	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi; in caso di indicazione di regione o provincia impostare il dato nei primi due byte
39	Anno riferimento	323	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
40	Codice ufficio finanziario	327	3	AN	Se richiesto, vedi tabella codici degli Uffici Finanziari relativi al tipo ufficio: U, I, V e K.Inoltre se previsto anche per altri tributi deve essere coincidente
41	Codice atto	330	11	NU	Se richiesto, corrisponde all'identificativo dell'atto attribuito dall'Amministrazione Finanziaria.Inoltre se previsto anche per altri tributi deve essere coincidente
42	Importo a debito	341	15	NU	
43	Importo a credito	356	15	NU	
44	Codice tributo 6°	371	4	AN	Vedi tabella tributi
45	Rateazione/regione /prov	375	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi; in caso di indicazione di regione o provincia impostare il dato nei primi due byte
46	Anno riferimento	379	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
47	Codice ufficio finanziario	383	3	AN	Se richiesto, vedi tabella codici degli Uffici Finanziari relativi al tipo ufficio: U, I, V e K.Inoltre se previsto anche per altri tributi deve essere coincidente
48	Codice atto	386	11	NU	Se richiesto, corrisponde all'identificativo dell'atto attribuito dall'Amministrazione Finanziaria.Inoltre se previsto anche per altri tributi deve essere coincidente
49	Importo a debito	397	15	NU	
50	Importo a credito	412	15	NU	
51	Codice tributo 7°	427	4	AN	Vedi tabella tributi
52	Rateazione/regione /prov	431	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi; in caso di indicazione di regione o provincia impostare il dato nei primi due byte
53	Anno riferimento	435	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
54	Codice ufficio finanziario	439	3	AN	Se richiesto, vedi tabella codici degli Uffici Finanziari relativi al tipo ufficio: U, I, V e K.Inoltre se previsto anche per altri tributi deve essere coincidente
55	Codice atto	442	11	NU	Se richiesto, corrisponde all'identificativo dell'atto attribuito dall'Amministrazione Finanziaria.Inoltre se previsto anche per altri tributi deve essere coincidente
56	Importo a debito	453	15	NU	
57	Importo a credito	468	15	NU	
58	Codice tributo 8°	483	4	AN	Vedi tabella tributi
59	Rateazione/regione /prov	487	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi; in caso di indicazione di regione o provincia impostare il dato nei primi due byte
60	Anno riferimento	491	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
61	Codice ufficio finanziario	495	3	AN	Se richiesto, vedi tabella codici degli Uffici Finanziari relativi al tipo ufficio: U, I, V e K.Inoltre se previsto anche per altri tributi deve essere coincidente
62	Codice atto	498	11	NU	Se richiesto, corrisponde all'identificativo dell'atto attribuito dall'Amministrazione Finanziaria.Inoltre se previsto anche per altri tributi deve essere coincidente
63	Importo a debito	509	15	NU	
64	Importo a credito	524	15	NU	
65	Codice tributo 9°	539	4	AN	Vedi tabella tributi
66	Rateazione/regione /prov	543	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi; in caso di indicazione di regione o provincia impostare il dato nei primi due byte
67	Anno riferimento	547	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
68	Codice ufficio finanziario	551	3	AN	Se richiesto, vedi tabella codici degli Uffici Finanziari relativi al tipo ufficio: U, I, V e K.Inoltre se previsto anche per altri tributi deve essere coincidente
69	Codice atto	554	11	NU	Se richiesto, corrisponde all'identificativo dell'atto attribuito dall'Amministrazione Finanziaria.Inoltre se previsto anche per altri tributi deve essere coincidente
70	Importo a debito	565	15	NU	
71	Importo a credito	580	15	NU	
72	Totale a debito	595	15	NU	
73	Totale a credito	610	15	NU	
74	Segno saldo	625	1	AN	In caso di presenza di dati nella sezione: vale "P" se positivo o uguale zero, "N" se negativo
75	Saldo debito - credito	626	15	NU	

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
			Sezione Inps		
76	Codice sede 1°	641	4	NU	Vedi tabella sedi Inps
77	Causale contributo	645	4	AN	Vedi tabella causali Inps
78	Matricola INPS	649	17	AN	
79	Periodo di riferimento da	666	6	NU	Formato MMAAAA
80	Periodo di riferimento a	672	6	NU	Formato MMAAAA
81	Importo a debito	678	15	NU	
82	Importo a credito	693	15	NU	
83	Codice sede 2°	708	4	NU	Vedi tabella sedi Inps
84	Causale contributo	712	4	AN	Vedi tabella causali Inps
85	Matricola INPS	716	17	AN	
86	Periodo di riferimento da	733	6	NU	Formato MMAAAA
87	Periodo di riferimento a	739	6	NU	Formato MMAAAA
88	Importo a debito	745	15	NU	
89	Importo a credito	760	15	NU	
90	Codice sede 3°	775	4	NU	Vedi tabella sedi Inps
91	Causale contributo	779	4	AN	Vedi tabella causali Inps
92	Matricola INPS	783	17	AN	
93	Periodo di riferimento da	800	6	NU	Formato MMAAAA
94	Periodo di riferimento a	806	6	NU	Formato MMAAAA
95	Importo a debito	812	15	NU	
96	Importo a credito	827	15	NU	
97	Codice sede 4°	842	4	NU	Vedi tabella sedi Inps
98	Causale contributo	846	4	AN	Vedi tabella causali Inps
99	Matricola INPS	850	17	AN	
100	Periodo di riferimento da	867	6	NU	Formato MMAAAA
101	Periodo di riferimento a	873	6	NU	Formato MMAAAA
102	Importo a debito	879	15	NU	
103	Importo a credito	894	15	NU	
104	Totale a debito	909	15	NU	
105	Totale a credito	924	15	NU	
106	Segno saldo	939	1	AN	In caso di presenza di dati nella sezione: vale "P" se positivo o uguale zero, "N" se negativo
107	Saldo debito - credito	940	15	NU	
			Sezione Regioni		
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
108	Codice regione 1°	955	2	NU	Vedi tabella codici regione e Province autonome
109	Codice tributo	957	4	AN	Vedi tabella tributi
110	Rateazione	961	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi
111	Anno riferimento	965	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
112	Importo a debito	969	15	NU	
113	Importo a credito	984	15	NU	
114	Codice regione 2°	999	2	NU	Vedi tabella codici regione e Province autonome
115	Codice tributo	1001	4	AN	Vedi tabella tributi
116	Rateazione	1005	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi
117	Anno riferimento	1009	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
118	Importo a debito	1013	15	NU	
119	Importo a credito	1028	15	NU	
120	Codice regione 3°	1043	2	NU	Vedi tabella codici regione e Province autonome
121	Codice tributo	1045	4	AN	Vedi tabella tributi
122	Rateazione	1049	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi
123	Anno riferimento	1053	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
124	Importo a debito	1057	15	NU	
125	Importo a credito	1072	15	NU	
126	Codice regione 4°	1087	2	NU	Vedi tabella codici regione e Province autonome
127	Codice tributo	1089	4	AN	Vedi tabella tributi
128	Rateazione	1093	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi
129	Anno riferimento	1097	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
130	Importo a debito	1101	15	NU	
131	Importo a credito	1116	15	NU	
132	Totale a debito	1131	15	NU	
133	Totale a credito	1146	15	NU	
134	Segno saldo	1161	1	AN	In caso di presenza di dati nella sezione: vale "P" se positivo o uguale zero, "N" se negativo
135	Saldo debito - credito	1162	15	NU	

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
Sezione Enti Locali					
136	Codice ente locale 1°	1177	4	AN	Vedi tabella codici enti locali
137	Codice tributo	1181	4	AN	Vedi tabella tributi
138	Rateazione	1185	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi
139	Anno riferimento	1189	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
140	Importo a debito	1193	15	NU	
141	Importo a credito	1208	15	NU	
142	Codice ente locale 2°	1223	4	AN	Vedi tabella codici enti locali
143	Codice tributo	1227	4	AN	Vedi tabella tributi
144	Rateazione	1231	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi
145	Anno riferimento	1235	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
146	Importo a debito	1239	15	NU	
147	Importo a credito	1254	15	NU	
148	Codice ente locale 3°	1269	4	AN	Vedi tabella codici enti locali
149	Codice tributo	1273	4	AN	Vedi tabella tributi
150	Rateazione	1277	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi
151	Anno riferimento	1281	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
152	Importo a debito	1285	15	NU	
153	Importo a credito	1300	15	NU	
154	Totale a debito	1315	15	NU	
155	Totale a credito	1330	15	NU	
156	Segno saldo	1345	1	AN	In caso di presenza di dati nella sezione: vale "P" se positivo o uguale zero, "N" se negativo
157	Saldo debito - credito	1346	15	NU	
Sezione Inail					
158	Codice sede 1°	1361	5	NU	Vedi tabella codici sede Inail
159	Numero Posizione Assicurativa	1366	8	NU	
160	Codice controllo P.A.	1374	2	NU	
161	Numero di riferimento	1376	6	NU	
162	Causale	1382	1	AN	
163	Importo a debito	1383	15	NU	
164	Importo a credito	1398	15	NU	
165	Codice sede 2°	1413	5	NU	Vedi tabella codici sede Inail
166	Numero Posizione Assicurativa	1418	8	NU	
167	Codice controllo P.A.	1426	2	NU	
168	Numero di riferimento	1428	6	NU	
169	Causale	1434	1	AN	
170	Importo a debito	1435	15	NU	
171	Importo a credito	1450	15	NU	
172	Codice sede 3°	1465	5	NU	Vedi tabella codici sede Inail
173	Numero Posizione Assicurativa	1470	8	NU	
174	Codice controllo P.A.	1478	2	NU	
175	Numero di riferimento	1480	6	NU	
176	Causale	1486	1	AN	
177	Importo a debito	1487	15	NU	
178	Importo a credito	1502	15	NU	
179	Totale a debito	1517	15	NU	
180	Totale a credito	1532	15	NU	
181	Segno saldo	1547	1	AN	In caso di presenza di dati nella sezione: vale "P" se positivo o uguale zero, "N" se negativo
182	Saldo debito - credito	1548	15	NU	
Sezione Altri Enti previdenziali ed assicurativi					
183	Codice ente	1563	4	NU	Vedi tabella Codici altri Enti Previdenziali ed Assicurativi: vale '0001' per Enpals vale '0002' per Inpdai
184	Codice sede 1°	1567	5	AN	Per codice ente ='0001' vedi tabella codici sedi Enpals Per codice ente ='0002' non è valorizzato
185	Causale contributo	1572	4	AN	Vedi tabella causali contributo Enpals o Inpdai
186	Codice posizione assicurativa	1576	9	NU	
187	Periodo di riferimento da	1585	6	NU	Formato MMAAAA
188	Periodo di riferimento a	1591	6	NU	Formato MMAAAA
189	Importo a debito	1597	15	NU	
190	Importo a credito	1612	15	NU	
191	Codice sede 2°	1627	5	AN	Per codice ente ='0001' vedi tabella codici sedi Enpals Per codice ente ='0002' non è valorizzato
192	Causale contributo	1632	4	AN	Vedi tabella causali contributo Enpals o Inpdai
193	Codice posizione assicurativa	1636	9	NU	
194	Periodo di riferimento da	1645	6	NU	Formato MMAAAA
195	Periodo di riferimento a	1651	6	NU	Formato MMAAAA
196	Importo a debito	1657	15	NU	
197	Importo a credito	1672	15	NU	

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
198	Codice sede 3°	1687	5	AN	Per codice ente ='0001' vedi tabella codici sedi Enpals Per codice ente ='0002' non è valorizzato
199	Causale contributo	1692	4	AN	Vedi tabella causali contributo Enpals o Inpdai
200	Codice posizione assicurativa	1696	9	NU	
201	Periodo di riferimento da	1705	6	NU	Formato MMAAAA
202	Periodo di riferimento a	1711	6	NU	Formato MMAAAA
203	Importo a debito	1717	15	NU	
204	Importo a credito	1732	15	NU	
205	Totale a debito	1747	15	NU	
206	Totale a credito	1762	15	NU	
207	Segno saldo	1777	1	AN	In caso di presenza di dati nella sezione: vale "P" se positivo o uguale zero, "N" se negativo
208	Saldo debito - credito	1778	15	NU	
		Saldo Finale			
209	Saldo finale modello F24	1793	15	NU	
		Estremi del versamento			
210	Data di versamento	1808	8	NU	Formato GGMMAAAA
		Spazio non utilizzato			
211	Filler	1816	82	AN	
		Ultimi tre caratteri di controllo			
212	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
213	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

RECORD DI TIPO "Z": Record di coda					
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "Z".
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record di tipo 'V'	16	9	NU	Deve essere maggiore di zero
4	Numero record di tipo 'M'	25	9	NU	Deve essere maggiore di zero
		Spazio non utilizzato			
5	Filler	34	1864	AN	Impostare a spazi
		Ultimi tre caratteri di controllo del record			
6	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
7	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

01A13909

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2001.

Autorizzazione alla Zurich Rückversicherung AG ad esercitare per il tramite della propria rappresentanza generale per l'Italia, Zurich Re Italia - filiale italiana, in Milano, l'attività riassicurativa in tutti i rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 174/1995 nonché nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo n. 175/1995. (Provvedimento n. 1992).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero delle attività produttive, e le successive modificazioni ed integrative;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione e, in particolare, l'art. 1 che comprende nell'ambito di applicazione del decreto stesso anche le sedi secondarie, in Italia, di imprese di sola riassicurazione con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea le quali sono tenute ad utilizzare nel bilancio di esercizio la classificazione dei rischi per rami di attività di cui ai decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Vista l'istanza presentata in data 26 luglio 2001 con la quale la Zurich Rückversicherung AG, con sede in Colonia (Germania), ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare, per il tramite della propria rappresentanza generale denominata Zurich Re Italia - filiale italiana - sita in Milano, viale Majno n. 3, l'attività riassicurativa in tutti i rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nonché nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 7 dicembre 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività riassicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Zurich Rückversicherung AG;

Dispone:

La Zurich Rückversicherung AG, con sede in Colonia (Germania), è autorizzata ad esercitare, per il tramite della propria rappresentanza denominata Zurich Re Italia - filiale italiana - sita in Milano, l'attività riassicurativa in tutti i rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nonché nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A13855

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2001.

Autorizzazione alla Allianz Ras - Tutela giudiziaria S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel rischio «altre perdite pecuniarie» del ramo Perdite pecuniarie di vario genere di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 1993).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni inodificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative e, in particolare, l'art. 16 che prevede l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti, e l'art. 14 che prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere al Presidente in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto ministeriale in data 23 aprile 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla

Allianz Ras - Tutela Giudiziaria s.p.a. con sede in Milano, Corso Italia n. 23, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza in data 1° giugno 2001 con la quale la Allianz Ras - Tutela giudiziaria s.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel rischio «altre perdite pecuniarie» del ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'istituto, nella seduta del 7 dicembre 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Allianz Ras - Tutela giudiziaria S.p.a.;

Dispone:

La Allianz Ras - Tutela Giudiziaria S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel rischio «altre perdite pecuniarie» del ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A13889

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2001.

Fusione per incorporazione della Meie Vita S.p.a. nella Meieaurora S.p.a., in Milano, e modificazioni allo statuto della società incorporante. (Provvedimento n. 1994).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche allo statuto sociale e l'art. 65, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di impresa, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche allo statuto sociale e l'art. 76, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti e l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla società Meie Assicurazioni - Società per azioni, con sede in Milano, Corso di Porta Vigentina n. 9 ed alla Aurora Assicurazioni s.p.a., con sede in Napoli, via Galileo Ferraris n. 119, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1891 del 26 giugno 2001, di approvazione della fusione per incorporazione della Aurora Assicurazioni S.p.a. nella Meie Assicurazioni - Società per azioni - nonché di approvazione del nuovo testo dello statuto sociale della società incorporante, ivi compresa la variazione della denominazione sociale della medesima in Meieaurora S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale in data 30 luglio 1986, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciata alla Meie Vita S.p.a., con sede in Milano, Corso di Porta Vigentina n. 9;

Viste le istanze in data 25 settembre 2001 e la relativa documentazione allegata, con le quali le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione della Meie Vita S.p.a. nella Meieaurora S.p.a. e delle relative modalità, nonché i documenti integrativi forniti;

Viste le delibere assunte in data 12 ottobre 2001 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Meieaurora S.p.a. e della Meie Vita S.p.a., che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione, con le relative modalità di attuazione, e le nuove norme dello statuto sociale dell'incorporante;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari nel registro delle imprese di Milano in data 24 ottobre 2001;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla società incorporante;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Consiglio dell'istituto nella seduta del 7 dicembre 2001;

Dispone

Art. 1.

È approvata la fusione per incorporazione della Meie Vita s.p.a. nella Meieaurora S.p.a., entrambe con sede in Milano, con le relative modalità di attuazione.

Art. 2.

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della società incorporante Meieaurora S.p.a. con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 6 *(Oggetto)*. — Riformulazione dell'articolo in materia di ripartizione della gestione sociale, con introduzione delle espressioni «gestione Danni» e «gestione Vita» (in luogo delle precedenti «Sezione A)» e «Sezione B)») e sostituzione, nel contesto, dell'espressione «attività della società» (in luogo della precedente «gestione della società»);

Art. 7 *(Capitale)*

a) Nuovo ammontare del capitale sociale € 190.777.009,00 (in luogo del precedente importo pari a L. 68.688.852.400) diviso in n. 381.554.018 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,50 ciascuna;

b) nuova attribuzione del capitale sociale, così aumentato, alla gestione Danni per € 135.217.784,00 ed alla gestione Vita per € 55.559.225,00;

Art. 17 *(Amministrazione)* — Soppressione della espressione «o dal Collegio Sindacale» in relazione alla convocazione del Consiglio di amministrazione a cura del Presidente.

Introduzione della possibilità di convocazione del Consiglio di amministrazione da parte di almeno due sindaci, previa comunicazione al presidente del Consiglio di amministrazione;

Art. 21 *(Collegio sindacale)* — Introduzione dei criteri di nomina del presidente del collegio sindacale».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A13890

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 29 ottobre 2001)**, convertito, senza modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 7)**, recante: «Proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, protratti di due anni ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002.

Riferimenti normativi:

— Il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1981, n. 134, reca: «Intervento statale per l'edilizia a Napoli».

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'art. 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144):

«2. In deroga all'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono protratti di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sono prolungati a sei mesi, a decorrere dall'emanazione dei relativi decreti, i termini per l'occupazione delle aree».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A13902

CIRCOLARI

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 6 dicembre 2001, n. **102/E.**

Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 - Modalità di recupero degli omessi versamenti dell'imposta unica sulle scommesse, delle quote di prelievo destinate all'UNIRE e di applicazione delle sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta.

Alle direzioni regionali
Agli uffici locali
Agli uffici I.V.A.
e per conoscenza:
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agro alimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agro alimentari e la tutela del consumatore - Div. ex VIII - Enti pubblici
Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale
Al Comando generale della Guardia di finanza - III Reparto operazioni - Ufficio fiscalità
Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali
Al Ministero dell'economia e delle finanze - Servizio consultivo ed ispettivo tributario
Alle direzioni centrali dell'Agenzia delle entrate
All'UNIRE
Ai CONI
Allo SNAI - Sindacato nazionale agenzie ippiche
Alla SNAI servizi S.r.l.
Alla SPATI S.r.l.
Alla TOTO 2000 S.r.l.
Alla Ariston servizi S.r.l.
Alla Federippodromi
Alla SOGEI S.p.a.
Al Sindacato nazionale allibratori
Alla SAGI Sport
Ai SICS

1. *Premessa.*

Con le circolari ministeriali n. 153/E del 15 giugno 1998, n. 167/E, del 25 giugno 1998 e n. 51/E del 26 febbraio 1999, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

Con la circolare n. 160/E del 23 luglio 1999 è stata affrontata la specifica problematica dell'erronea indicazione del numero di conto corrente postale in occasione dei versamenti dell'imposta ovvero dell'inesatta liquidazione dell'importo dovuto.

Ulteriori istruzioni in ordine dell'applicazione del tributo in discorso sono state impartite con le circolari n. 48/E del 15 marzo 2000, 137/E del 5 luglio 2000 e 62/E del 21 giugno 2001.

Con la presente circolare, a seguito di quesiti posti da alcune direzioni regionali e dagli operatori del settore, si forniscono ulteriori ragguagli in materia di modalità di riscossione dell'imposta unica, delle quote di prelievo sulla raccolta delle scommesse ippiche, delle sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta stessa e in materia di tutela dei contribuenti avverso gli atti dell'amministrazione diretti alla percezione del tributo, dei prelievi e delle sanzioni predette.

2. *Procedura di riscossione dell'imposta e della sanzione per omesso insufficiente o tardivo versamento.*

Com'è noto, l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dispone che competente all'accertamento dell'imposta unica è l'Ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si svolge l'attività di accettazione delle scommesse relative alle corse dei cavalli ed il successivo art. 19 prescrive la prestazione di idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta.

Analoghe disposizioni (articoli 13 e 14) sono contenute nel decreto del Ministro delle finanze 21 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI.

Al riguardo, al fine di assicurare uniformità di comportamento da parte degli uffici nell'ambito dei controlli della regolarità dei versamenti dell'imposta, si espongono di seguito le modalità del relativo procedimento d'accertamento che deve articolarsi nelle fasi di seguito descritte:

a) controllo dell'esattezza e della tempestività dei versamenti secondo quanto precisato con le citate circolari n. 51/E e n. 160/E del 1999, anche mediante accesso ai sensi degli articoli 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 174 del 1998;

b) in caso di accertamento di anomalie nei versamenti, invio al concessionario, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, di un invito al pagamento, assegnando il termine di trenta giorni per provvedere al pagamento stesso;

c) in caso di mancata adesione all'invito, escussione da parte degli uffici della garanzia per il recupero dell'imposta.

Qualora la garanzia non sia stata prestata o in caso di incapienza della stessa, gli uffici devono provvedere ad iscrivere a ruolo le somme non versate in base all'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, che ha esteso a tutte le entrate dello Stato la riscossione coattiva mediante ruolo.

Per quanto attiene all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, poiché tale norma al comma 3, fa rinvio alle disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si ritiene che nella fattispecie sia applica-

bile l'art. 17, comma 3, che prevede l'iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, nel caso di omesso o ritardato pagamento.

Al riguardo, si aggiunge che il rinvio generale ai principi del citato decreto legislativo n. 472 del 1997 induce a ritenere applicabili, in particolare, anche le disposizioni di moderazione delle sanzioni previste dall'art. 13 dello stesso decreto, che dispone in materia di ravvedimento.

3. *Riscossione delle quote di prelievo e delle penali.*

L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 prevede il pagamento, da parte dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli di quote di prelievo sull'introito lordo delle medesime scommesse, da destinare all'UNIRE per il conseguimento delle sue finalità istituzionali.

L'art. 5 della convenzione che accede alla concessione per l'esercizio delle anzidette scommesse, il cui schema è stato approvato con decreto interministeriale 20 aprile 1999, prevede che, qualora nell'esercizio annuale gli incassi non consentano di raggiungere la somma corrispondente alla quota annuale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169, spettante all'UNIRE in relazione al minimo annuo garantito, in base al quale è stata aggiudicata la gara, il concessionario è tenuto a versare una somma, per differenza, tale da consentire all'amministrazione di coprire il suddetto importo in favore dell'UNIRE.

L'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, recante disposizioni in materia di «Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» dispone che le entrate dell'Ente sono costituite, tra le altre, dai proventi derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la ripartizione, con apposito regolamento, dei proventi derivanti dalle scommesse sulle corse dei cavalli «in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'UNIRE ...».

L'art. 10 del predetto schema di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche prevede che la sospensione non autorizzata dell'attività di accettazione delle scommesse, a qualsiasi titolo messa in atto dal concessionario, comporta l'applicazione di una penale, per ogni giorno di sospensione, pari al doppio del prelievo medio giornaliero calcolato sui dodici mesi precedenti ovvero, nella fase di avvio delle scommesse ippiche, sui mesi di attività.

Con circolare n. 137/E del 5 luglio 2000 è stato stabilito, relativamente al pagamento delle quote di prelievo da destinare all'UNIRE, che gli importi delle scommesse al totalizzatore, dedotti l'imposta unica, il corrispettivo del concessionario, le vincite pagate e da pagare ed i rimborsi effettuati e da effettuare, devono essere versati dal concessionario entro il giorno 20 di ogni mese per le scommesse accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso. Gli stessi importi devono essere versati entro il giorno 5 del mese successivo, per le scommesse accettate e convalidate fra il giorno 16 e la fine del mese precedente. Le somme predette devono affluire ad un apposito conto corrente bancario intestato alla So.Ge.I. S.p.a., acceso presso la Banca nazionale del lavoro - codice ABI 01005, CAB 03309, c.c. n. 8718, agenzia di via C. Nigra, 15 - 00194 Roma.

Con nota n. III/1/172862/00 del 10 agosto 2000 è stato precisato che i concessionari devono riportare nella causale del bonifico bancario quindicinale, nell'ordine, i dati di seguito indicati: codice agenzia, periodo di riferimento, causale (saldo o integrazione).

Con la circolare n. 62/E del 21 giugno 2001 sono state stabilite le modalità del versamento del minimo annuo garantito sopra menzionato.

Al fine di stabilire l'*iter* procedurale da adottare per il recupero delle somme predette, occorre preliminarmente esaminare la natura del rapporto che intercorre tra i concessionari del servizio di raccolta delle scommesse e le amministrazioni concedenti.

Al riguardo, trattandosi nel caso di specie di una concessione di pubblico servizio con la quale l'amministrazione trasferisce al concessionario l'intero complesso dei pubblici poteri ad essa riservati nella materia oggetto del rapporto concessorio, allo scopo di realizzare l'interesse pubblico di reperimento di risorse finanziarie di pertinenza dell'Ente di diritto pubblico sopra menzionato, appare chiara la natura pubblicistica del rapporto in esame, a nulla rilevando che le norme che prescrivono il versamento delle somme in questione abbiano trovato collocazione nella convenzione che accede all'atto di concessione.

Pertanto, per l'iscrizione a ruolo delle entrate in argomento, è applicabile il citato art. 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999 e dal punto di vista operativo si deve adottare la sequenza procedimentale enunciata nel paragrafo precedente alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, con l'unica variante che l'escussione dei garanti in caso di resistenza al pagamento avverrà da parte degli uffici centrali, depositari dei relativi atti di garanzia.

Con l'occasione, si precisa che non sono previste dalla normativa vigente in materia di scommesse sanzioni per il caso di omesso o intempestivo versamento delle quote di prelievo né del cosiddetto minimo garantito, ferma restando la debenza degli interessi per ritardato pagamento.

In relazione all'attività di accertamento da parte degli uffici locali dell'applicabilità della penale suddetta, si segnala che con circolare n. 48/E del 15 marzo 2000, sono stati forniti alcuni indirizzi interpretativi ed operativi in ordine al mancato avvio dell'attività di accettazione delle scommesse, chiarendo che si considerava autorizzata in via generale la sospensione dell'attività purché avvenuta entro i limiti temporali stabiliti dall'art. 3, comma 1, lettera *f)* della convenzione tipo approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999. Per la mancata attivazione dell'accettazione delle giocate, eccedente il periodo suindicato, i concessionari sono stati invitati a documentare le «obiettive e particolari situazioni di forza maggiore o sopravvenuta impossibilità, indipendenti dalla loro volontà». Sarà cura, pertanto, degli uffici valutare la eventuale sussistenza di tali eccezionali circostanze ai fini dell'irrogazione della sanzione in parola.

4. *Termini di decadenza per il recupero dell'imposta unica e per l'applicazione delle sanzioni.*

Per quanto attiene all'individuazione del termine di decadenza dell'azione dell'ufficio locale per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 1998, in mancanza di disposizioni specifiche sul decreto legislativo istitutivo dell'imposta unica o su altri provvedimenti normativi ed in base al disposto del terzo comma del citato art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 1998 che dichiara applicabili le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo n. 472 del 1997, si ritiene applicabile la norma contenuta nell'art. 20 del medesimo decreto n. 472 a norma della quale i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 17, comma 3, dello stesso decreto sono resi esecutivi, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Relativamente all'individuazione del termine di decadenza dell'azione dell'ufficio locale per il recupero dell'imposta non versata, in assenza di disposizioni specifiche nel provvedimento istitutivo del tributo o in altri provvedimenti normativi, si ritiene applicabile la prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 del codice civile. Ovviamente, i due accertamenti (dell'imposta non versata e della conseguente sanzione) essendo conseguenziali, non possono che essere contemporanei, anche se, per ovvie ragioni di cautela fiscale, attesa l'entità del tributo e l'immediata disponibilità degli elementi di riscontro forniti dal totalizzatore nazionale delle scommesse, appare opportuna una più tempestiva azione di accertamento da espletare preferibilmente nel periodo di due anni dal verificarsi dei presupposti impositivi.

5. *Tutela giurisdizionale.*

Per quanto attiene all'individuazione della competenza degli organi giurisdizionali competenti a decidere le controversie relative all'applicazione dell'imposta unica e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni, si osserva che l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dispone che, qualora la vertenza non sia devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, come nella fattispecie in esame, è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, il ricorso amministrativo, in alternativa all'azione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione. Il ricorso può essere proposto alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione della sede dell'ufficio che ha irrogato le sanzioni.

Relativamente alle controversie concernenti il versamento delle quote di prelievo sulla raccolta delle scommesse e delle penali previste dall'art. 10 della predetta convenzione tipo per l'affidamento della raccolta delle scommesse ippiche, si ritiene che tali vertenze rientrino nella competenza dei tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 21 luglio 2000, a norma del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei detti organi giurisdizionali tutte le controversie in materia di pubblici servizi ed in particolare quelle «tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi» ed «in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi».

Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Le direzioni regionali e gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate sono pregati di dare impulso all'attività di accertamento e di recupero dell'imposta unica e delle quote di prelievo corrispondenti agli incassi dei concessionari sulla base dei dati trasmessi dalla scrivente a seguito delle segnalazioni pervenute dal totalizzatore nazionale delle scommesse.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

01A14072

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della «Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi», in Trieste

Con decreto 29 novembre 2001 del Ministro per i beni e le attività culturali sono state approvate le modifiche agli articoli 1, 4, 7, 8 e 19 del vigente statuto della «Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi» di Trieste, deliberate in data 30 ottobre 2001.

01A13670

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Sale Marasino

Con decreto n. 1738 del 4 aprile 2001, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti - ufficio controllo atti ministeriali delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 227, del 15 novembre 2001 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno della superficie complessiva di 340 mq, distinto in catasto del comune di Sale Marasino (Brescia), al foglio n. 22, particelle n. 4086 e n. 4087 indicati nella planimetria che fa parte integrante del presente decreto.

01A13668

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 53 del 15 dicembre 2000 adottata dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici - ENPAM.

Con ministeriale n. 9PP/81516/MED-L-53 del 27 novembre 2001 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 53 del 15 dicembre 2000, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAM, concernente condono per inadempienze contributive degli iscritti al Fondo di previdenza generale.

01A13680

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 24 dicembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8798
Yen giapponese	114,23
Corona danese	7,4386
Lira Sterlina	0,61270
Corona svedese	9,5050
Franco svizzero	1,4721
Corona islandese	89,90
Corona norvegese	7,9755
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57458
Corona ceca	32,045
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,71
Litas lituano	3,5205
Lat lettone	0,5550
Lira maltese	0,3998
Zloty polacco	3,5195
Leu romeno	27600
Tallero sloveno	218,8489
Corona slovacca	42,961
Lira turca	1304000
Dollaro australiano	1,7319
Dollaro canadese	1,4044
Dollaro di Hong Kong	6,8602
Dollaro neozelandese	2,1177
Dollaro di Singapore	1,6181
Won sudcoreano	1147,26
Rand sudafricano	10,5356

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A14102

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Proroga del termine per l'inoltro delle comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica concernente: «La fascia oraria protetta nella programmazione televisiva quale strumento per la prevenzione e la tutela dei minori».

Per agevolare la più diffusa partecipazione dei soggetti interessati ai quesiti posti con la consultazione pubblica concernente «La fascia oraria protetta nella programmazione televisiva quale strumento per la prevenzione e la tutela dei minori» indetta dall'Autorità con documento del 4 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2001, la Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione dell'11 dicembre 2001 ha autorizzato la proroga al 15 febbraio 2002 del termine per l'inoltro delle comunicazioni di risposta alla consultazione stessa.

La proroga del termine è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità, sul sito web dell'Autorità stessa all'indirizzo: www.agcom.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13857

Proroga del termine per l'inoltro delle comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica concernente: «La prevenzione e la tutela dei minori nelle reti telematiche».

Per agevolare la più diffusa partecipazione dei soggetti interessati ai quesiti posti con la consultazione pubblica concernente «La prevenzione e la tutela dei minori nelle reti telematiche» indetta dall'Autorità con documento del 4 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2001, la Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione dell'11 dicembre 2001 ha autorizzato la proroga al 15 febbraio 2002 del termine per l'inoltro delle comunicazioni di risposta alla consultazione stessa.

La proroga del termine è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità, sul sito web dell'Autorità stessa all'indirizzo: www.agcom.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13856

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Autorizzazione di una nuova linea per la produzione in PET delle acque minerali naturali «Lete» e «Prata», in Pratella, ed estensione dell'autorizzazione alla produzione e vendita dell'acqua minerale in contenitori di vetro.

Con decreto dirigenziale n. 2151/A.G.C.12 del 30 novembre 2001, la società generale delle acque minerali a r.l., con sede in Roma alla via G. Carducci, 2, è stata autorizzata alla produzione e vendita delle acque minerali «Lete» e «Prata» nel nuovo formato in vetro da litri 0,750; è stata altresì autorizzata la produzione nella settima linea di imbottigliamento in PET sita nello stabilimento industriale in Pratella (Caserta).

01A13669

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651299/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,26**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,85**
- semestrale	**231.000**	**119,30**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,64**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,47**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,12**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,89**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,26**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,56**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,47)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,67**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,23**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,16**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 9 9 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77